



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N° 231/2001**

PARTE GENERALE

| Rev. N. | Descrizione Revisione Corrente | Data di adozione | Data di entrata in vigore |
|----------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
| 03 | Delibera del Consiglio di Amministrazione | 18/12/2023 | 18/12/2023 |

INDICE

| | |
|---|----|
| DEFINIZIONI | 4 |
| 1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO | 6 |
| 1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti | 6 |
| 1.2. I Presupposti della Responsabilità Amministrativa degli Enti | 7 |
| 1.3. I “ <i>Reati presupposto</i> ” ai sensi del D. Lgs. 231/01 | 9 |
| 1.4. Ambito territoriale di applicazione del Decreto | 11 |
| 1.5. Le Sanzioni applicabili..... | 11 |
| 1.6. I Delitti tentati..... | 14 |
| 1.7. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’Ente | 14 |
| 1.8. Modelli di organizzazione, gestione e controllo..... | 15 |
| 1.9. Le Linee Guida di Confindustria | 16 |
| 1.10. Il Whistleblowing..... | 17 |
| 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RICA TRADE | 19 |
| 2.1. La Rica Trade S.r.l. | 19 |
| 2.2. Il Modello di Governance di RICA Trade S.r.l. | 19 |
| 2.3. Il Gruppo RISPARMIO CASA..... | 20 |
| 2.4. Il Modello organizzativo di RICA Trade S.r.l. | 20 |
| 2.5. Approvazione, modifica, attuazione del Modello organizzativo | 22 |
| 3. ELEMENTI DEL MODELLO DI RICA TRADE..... | 22 |
| 3.1. Le principali componenti del Modello | 23 |
| 3.2. Metodologia di analisi dei rischi | 23 |
| 4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO E L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 24 |
| 4.1. Il Codice Etico | 25 |
| 4.2. Il sistema organizzativo | 25 |
| 4.3. Il Sistema autorizzativo | 25 |
| 4.4. Il sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari | 26 |



| | |
|--|----|
| 4.5. Il programma di informazione e formazione..... | 26 |
| 4.6. Il sistema disciplinare | 26 |
| 4.6.1 Introduzione..... | 26 |
| 4.6.2. Soggetti | 27 |
| 4.6.3. Sanzioni nei confronti dei dipendenti | 27 |
| 4.6.4. Provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti..... | 28 |
| 4.6.5. Provvedimenti disciplinari nei confronti degli Amministratori..... | 29 |
| 4.6.6. Provvedimenti disciplinari nei confronti di Consulenti / Collaboratori esterni..... | 30 |
| 5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 30 |
| 5.1. Il coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo Risparmio Casa | 30 |
| 5.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza | 31 |
| 5.3. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e la Società | 33 |
| 5.4. Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza | 34 |
| 5.5. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi | 36 |
| 5.6. La segnalazione di potenziali violazioni del Modello: il Whistleblowing | 38 |
| 5.7. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi di RICA Trade | 40 |
| 5.8. Dotazioni dell'Organismo di Vigilanza | 41 |
| 6. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO | 42 |
| 7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231 | 43 |
| 7.1 Principi Generali | 43 |
| 7.2 Comunicazione del Modello | 44 |
| 8. FORMAZIONE | 44 |

DEFINIZIONI

RICA TRADE S.R.L.: di seguito anche Società, con sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, Scala Valadier 2/b, Cod. Fiscale e P. IVA: 09785201006;

Codice Etico: Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di RICA Trade;

Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;

Destinatari: i Dipendenti della Società, i componenti degli Organi sociali, i Partner commerciali (clienti, fornitori, distributori, concessionari, appaltatori, subappaltatori, partner d'affari, ecc.) e i Consulenti esterni (lavoratori non subordinati, revisori, intermediari, agenti, spedizionieri, ecc.);

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali; quindi, ma non solo, tutti i soggetti – compresi i dirigenti - che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;

Documento informatico: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a rielaborarli;

Gruppo Risparmio Casa / Gruppo: È il gruppo societario facente capo alla holding operativa RCH S.p.A., ma la cui attività caratterizzante, ovvero la grande distribuzione organizzata "non food", viene esercitata dalle società controllate, tra cui, RICA TRADE, RICA Distribuzione e RICA Gest.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D. Lgs. 231/2001;

Organismo di Vigilanza / OdV: l'Organismo di Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/2001;

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel Modello.



Reati: le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 alla data di approvazione del presente Modello e dalle quali potrebbe scaturire la responsabilità amministrativa dell'Ente.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D. Lgs. 231/2001"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, gli enti possono essere ritenuti "responsabili" per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio degli enti e delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici degli associati e dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente o società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa degli enti è, tuttavia, esclusa se l'ente ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative

degli enti e delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa degli enti è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. I Presupposti della Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il D. Lgs. 231/01, all'art. 1, comma 2, ha circoscritto l'ambito dei soggetti destinatari della normativa agli *"enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito, in breve, "enti"²).

Coerentemente con quanto disposto dal Decreto, gli enti rispondono in via amministrativa della commissione dei reati quando ricorrono i seguenti presupposti:

- sia stato commesso uno dei reati previsti dal Decreto ("reati presupposto");
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da persone sottoposte alla sua direzione o vigilanza (Soggetti Apicali e Sottoposti).

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato (*questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente*), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo", riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (*il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente*

² Gli enti che rientrano nel perimetro oggetto del Decreto Legislativo n. 231/2001 sono:

- le persone giuridiche e le società;
- le associazioni e enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Di fatto risultano quindi esclusi dall'applicabilità del suddetto Decreto:

- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli enti pubblici che esercitano pubblici poteri;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In virtù dell'interpretazione giurisprudenziale, risultano Destinatari del Decreto anche le società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (es. rapporto di concessione), nonché le società controllate da Pubbliche Amministrazioni.

di mira un interesse dell'ente, realizzi comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, indica che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante", mentre quella sul "vantaggio", il quale può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto concerne la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico. Il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 231/01, inoltre, delimita la responsabilità dell'ente escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per lo stesso, venga commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, primo comma, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*. Se, quindi, il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente sarà totalmente esonerato da responsabilità a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

La finalità che il Legislatore ha voluto perseguire è quella di coinvolgere il patrimonio dell'ente e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti realizzati da amministratori e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente di appartenenza, in modo tale da richiamare i soggetti interessati ad un maggiore controllo della regolarità e della legalità dell'operato di *business*, anche in funzione preventiva.

Quanto ai criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante detta forma di responsabilità è costituito dalla sussistenza della c.d. "colpa di

organizzazione”, derivante dalla mancata adozione di un modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Soltanto la presenza della c.d. colpa d’organizzazione, in ossequio al principio di colpevolezza ex art. 27 comma 1 Cost., determinerà la configurazione della responsabilità da reato degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali i reati sono commessi.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà differentemente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto, come dettagliatamente specificato nel prosieguo.

Difatti, ex art. 5 del Decreto, presupposto per la determinazione della responsabilità dell’ente è che il reato sia commesso da:

- **“Soggetti in posizione apicale”** o **“Soggetti Apicali”** - *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente;*
- **“Soggetti in posizione subordinata”** o **“Soggetti Sottoposti”** - *persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente³.*

La responsabilità dell’ente, in ogni caso, sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia (art. 8 D. Lgs. 231/01).

1.3. I “Reati presupposto” ai sensi del D. Lgs. 231/01

Di seguito, si riporta un’elencazione delle famiglie di reato incluse all’interno del Decreto, richiamate per categoria di illecito amministrativo di appartenenza:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01);
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24-bis D. Lgs. 231/01);

³ A questo proposito, è opportuno rilevare che potrebbero essere ricompresi nella nozione di Soggetti Sottoposti anche *quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: quali ad esempio, i c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori.*

3. Delitti di criminalità organizzata (ex art. 24-ter D. Lgs. 231/01) e Reati transnazionali (ex art. 10 L. 146/06);
4. Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (ex art. 25-bis D. Lgs. 231/01);
5. Delitti contro l'industria e il commercio (ex art. 25-bis 1 D. Lgs. 231/01);
6. Reati societari (ex art. 25-ter D. Lgs. 231/01);
7. Reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati (ex artt. 25-ter lett. s bis D. Lgs. 231/01);
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex art. 25-quater D. Lgs. 231/01);
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ex art. 25-quater.1 del D. Lgs. 231/01);
10. Delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01);
11. Reati di abuso di mercato (ex art. 25-sexies D. Lgs. 231/01);
12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25-septies D. Lgs. 231/01);
13. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25-octies D. Lgs. 231/01);
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (ex art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01);
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies D. Lgs. n. 231/01);
16. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-decies D. Lgs. 231/01);
17. Reati ambientali (ex art. 25-undecies D. Lgs. 231/01);
18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01);

19. Delitti di razzismo e xenofobia (ex art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/01);
20. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (ex art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/01);
21. Reati Tributari (ex art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/01);
22. Reati di contrabbando (ex art. 25-sexdecies D. Lgs. 231/01).
23. Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (ex art. 25-septiesdecies, D. Lgs. n. 231/01) e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (ex art. 25-duodevicies, D. Lgs. n. 231/01).

1.4. Ambito territoriale di applicazione del Decreto

Relativamente all'ambito territoriale di applicazione del Decreto, e dunque con riferimento al "perimetro" di applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti, coerentemente con le disposizioni di cui al codice penale, attraverso l'articolo 4, il D. Lgs. 231/01 prevede che l'ente possa essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione alla commissione all'estero di reati rilevanti ai fini del Decreto medesimo, qualora:

- esso abbia la sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia e detta richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.5. Le Sanzioni applicabili

Il D. Lgs. 231/01 prevede che, a carico degli Enti destinatari (a seguito della commissione o tentata commissione dei reati presupposto), siano applicabili le seguenti categorie di sanzione (artt. 9 e ss.):

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

I. Le Sanzioni pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinate dall'articolo 10 e seguenti del Decreto, sono sempre applicabili in caso di condanna dell'ente.

Tali sanzioni sono applicate secondo un criterio basato su "quote" il cui numero, non inferiore a cento e non superiore a mille, deve essere determinato dal Giudice, a seguito di apposita valutazione che tenga in conto (i) la gravità del fatto, (ii) il grado di responsabilità dell'ente, nonché (iii) l'attività svolta dall'ente per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Con riferimento, invece, all'importo delle singole quote, compreso tra un minimo di € 258,23 ed un massimo di € 1.549,37, questo deriva da una seconda valutazione basata sulle condizioni economico-patrimoniali dell'ente.

In ogni caso:

- la sanzione pecuniaria è ridotta della metà quando "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo", nonché qualora "il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità";
- la sanzione pecuniaria è ridotta "da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".
- qualora concorrano entrambe le condizioni previste dai due punti precedenti, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

II. Le Sanzioni interdittive

Il Decreto prevede, ex art. 9, le seguenti tipologie di sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le suddette sanzioni risultano irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e, in ogni caso, laddove ricorra almeno una delle condizioni di cui all'art. 13 del Decreto e specificamente:

- i) *l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;*
- ii) *in caso di reiterazione degli illeciti.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni, ovvero superiore nei casi indicati dall'art. 25, comma 5 così come modificato dalla L. 3/2019.

È rimandata al giudice la scelta della misura da applicare e la sua durata, sulla base dei criteri in precedenza indicati.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive nei casi in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo"*, nonché qualora *"il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità"*.

Il Legislatore ha, inoltre, precisato che l'interdizione dell'attività di cui al precedente punto a) ha natura residuale, applicandosi soltanto nei casi in cui l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Le stesse possono essere applicate all'ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, laddove:

- siano presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergano fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede;
- l'Ente abbia tratto un profitto di rilevante entità.

III. La Confisca del prezzo o del profitto del reato

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca (art. 19 del Decreto) - anche per equivalente - del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La confisca può, inoltre, avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato qualora non fosse possibile eseguire la stessa con riguardo all'esplicito profitto del reato.

IV. La Pubblicazione della sentenza

Qualora sia applicata all'ente una sanzione interdittiva, può essere disposta dal giudice - a spese dell'ente medesimo - la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 del Decreto) in una o più testate giornalistiche, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel Comune dove l'ente ha la sede principale.

1.6. I Delitti tentati

L'art. 26 del Decreto prevede che nelle ipotesi di commissione, nelle forme di tentativo, dei delitti sopra indicati, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Tuttavia, non risulta essere attribuita alcuna sanzione nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In tal senso, la suddetta esclusione è giustificata in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per conto.

1.7. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'Ente

Con l'introduzione del D. Lgs. 231/01, il Legislatore ha disciplinato il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente. Difatti, in accordo a quanto disposto dall'articolo 27 del Decreto, *"dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune"*.

Inoltre, *“i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria”*.

In dettaglio, il Decreto (artt. 27 ss.) disciplina la responsabilità patrimoniale dell'ente con specifico riferimento alle c.d. “vicende modificative” dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare:

- in caso di **trasformazione**, l'ente “trasformato” rimane responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
- in caso di **fusione**, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione stessa;
- in caso di **scissione parziale**, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione diventano solidalmente responsabili;
- in caso di **cessione di azienda**, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le sanzioni pecuniarie irrogate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. È comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

1.8. Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di carattere generale. È importante sottolineare che la mera adozione del Modello da parte dell'Ente non è condizione sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente stesso. Ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) del Decreto, il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- è *efficace*, vale a dire ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;

- è *effettivamente attuato*, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Per quanto concerne l'efficacia del Modello, l'art. 6, co. 2, del Decreto prevede che esso debba avere il seguente contenuto minimo:

- individuazione delle attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (qui di seguito il "Sistema Disciplinare").

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente (art. 7 del Decreto). In sintesi, il Modello deve prevedere misure idonee, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

1.9. Le Linee Guida di Confindustria

Nel corso delle attività di predisposizione / aggiornamento del presente Modello, sono state prese in considerazione le linee guida sviluppate e pubblicate da Confindustria⁴, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/01;

⁴ "Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" del 7 marzo 2002 e "Appendice Integrativa" del 03 ottobre 2002, aggiornate in data 21 luglio 2014 e successivi aggiornamenti.

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione delle funzioni;
- applicazione di regole e criteri improntati a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti.

1.10. Il Whistleblowing

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità*", con decorrenza dal 29 dicembre 2017, ha previsto l'integrazione dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 al fine di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico e privato e di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

Nel dettaglio, all'interno dell'art. 6 del Decreto, sono stati inseriti tre nuovi commi, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater, che hanno introdotto nuovi requisiti

per i modelli di organizzazione, gestione e controllo. Il comma 2-bis stabilisce che i modelli debbano prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettera a) e b) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto ovvero di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa segnalazioni che si rivelano infondate.

Il comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti di coloro che effettuano la segnalazione può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza. Il comma 2-quater, infine, prevede che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio o il mutamento di mansioni sono da considerarsi nulli ed è onere del Datore di Lavoro provare che queste misure siano state adottate per ragioni differenti da quanto previsto dalla segnalazione.

La legge, come sottolinea anche la Nota Illustrativa di Confindustria sul tema, ha come obiettivo quello di favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi e di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questi ultimi, nonché quello di tutelare gli autori delle segnalazioni con una maggiore intensità.

Per garantire l'efficacia del sistema di whistleblowing, la Società ha adottato una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni da parte dei propri dipendenti, amministratori e membri degli organi sociali nonché terze parti, i quali sono stati resi informati dell'esistenza di appositi canali di comunicazione che permettono di presentare le segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordati, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante.

In coerenza con le indicazioni contenute nel d.lgs. 24/2023 in materia di *Whistleblowing*, la Società assicura massima tutela e riservatezza per il segnalante e, nello stesso tempo, protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RICA TRADE

2.1. La Rica Trade S.r.l.

Rica Trade S.r.l. è una società che opera nel campo dell'importazione, esportazione e commercio all'ingrosso di detersivi, profumeria, casalinghi, articoli ed accessori di abbigliamento, articoli di arredamento, giocattoli, articoli per la pulizia e l'igiene sia della persona che della casa, articoli sanitari, cancelleria, elettronica di consumo ed altro.

La Società è stata costituita in data 08.01.2008 e ha sede legale in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44; la sede operativa è in Pomezia (RM), Via Ardeatina, Km. 21.800.

Rica Trade gestisce il Centro distributivo (Piattaforma) sito in Pomezia, Via Ardeatina.

Nello svolgimento delle sue attività RICA Trade si avvale, sulla base di quanto stabilito nel Contratto di fornitura di servizi aziendali, dei servizi prestati da alcune direzioni di RCH S.p.A.

2.2. Il Modello di Governance di RICA Trade S.r.l.

La forma amministrativa adottata è il Consiglio di amministrazione, composto da tre membri. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Lo Statuto di Trade prevede che "qualunque sia il sistema di amministrazione, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al vicepresidente, se nominato. in caso di impedimento, assenza o mancanza anche del vicepresidente, la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al consigliere all'uopo designato dell'organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione".

Gli Organi di controllo di Trade sono il Collegio sindacale e la società di Revisione legale.

Con riferimento alle altre informazioni di rilievo, si rinvia all'atto costitutivo della società. Con riguardo, invece, alla struttura Organizzativa aziendale, in particolare: Aree, Direzioni, Funzioni, nonché i relativi Responsabili, si rinvia all'Organigramma aziendale.

2.3. Il Gruppo RISPARMIO CASA

RICA TRADE è interamente posseduta da RCH S.p.A., e quindi parte del Gruppo Risparmio Casa⁵, leader in ambito nazionale nel Retail "non food", con oltre 150 negozi e tra Piattaforme logistiche localizzati nel territorio italiano.

Le altre società appartenenti al Gruppo Risparmio Casa sono le seguenti:

- RI.CA. Distribuzione S.p.A., società interamente posseduta da RCH S.p.A., che gestisce due Piattaforme logistiche, una a Pomezia (RM), Via della Siderurgia, l'altra a Norbello (OR), Loc. Su Fossu, e tre negozi;
- Risparmio Casa Invest S.r.l., società interamente posseduta da RCH S.p.A., che gestisce tre negozi nel Lazio: Arco di Travertino (RM), Fidene (RM), e Ostia (RM)
- RICA Gest S.r.l., società interamente posseduta da RCH S.p.A., che gestisce gli altri negozi;
- una serie di altre società affiliate costituite allo scopo di promuovere lo sviluppo della rete vendita.

2.4. Il Modello organizzativo di RICA Trade S.r.l.

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, RICA Trade ha ritenuto di adottare ed attuare un Modello ai sensi del Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto che individuano nello stesso un elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido

⁵ Si denomina nel presente Modello "Gruppo Risparmio Casa" il gruppo societario facente capo da un punto di vista giuridico alla holding operativa RCH S.p.A., ma la cui attività caratterizzante, ovvero la grande distribuzione organizzata "non food", viene esercitata dalle società controllate, tra cui, RICA TRADE, RICA Distribuzione e RICA Gest.

strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, RICA Trade si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- rendere consapevoli i dipendenti, gli apicali e tutti coloro che operano in nome e per conto di RICA Trade nelle aree di attività a rischio-reato di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili, in sede penale, all'azienda;
- ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge ed ai principi etici adottati da RICA Trade con il proprio Codice Etico sono fortemente condannati dalla Società;
- consentire alla Società di vigilare sulle attività a rischio al fine di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello, dunque, è indirizzato a tutto il personale della Società, che è tenuto a conoscere e rispettare le disposizioni in esso contenute.

In particolare, i destinatari del Modello sono:

- Amministratori e Sindaci;
- personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Società;
- dirigenti e manager;
- tutti i dipendenti della Società.

I Destinatari del Modello sono peraltro tenuti al rispetto delle regole e dei principi contenuti, oltre che nel Modello stesso, nel Codice Etico, nei Protocolli (disposizioni, regolamenti aziendali, norme di comportamento, attribuzione di poteri e sistema di deleghe, etc.) e nelle procedure emesse dalla Società, nonché di quelle emesse della controllante RCH S.p.A., in quanto compatibili e per le parti applicabili in ragione dell'attività svolta da RICA Trade.

Il rispetto del Modello e di tutti gli altri documenti che ne formano parte integrante e sostanziale, sopra indicati, è altresì garantito mediante

l'inserimento nel contratto di servizi che la Società ha stipulato con la controllante RCH S.p.A. di specifiche clausole che garantiscono l'impegno della stessa RCH S.p.A. ad agire nel rispetto del proprio Modello, del Codice Etico, dei Protocolli e delle procedure emesse da RCH S.p.A., in quanto compatibili e per le parti applicabili in ragione dell'attività svolta da RICA Trade.

La Società, inoltre, assicura il rispetto delle norme di legge, del Codice Etico e del Modello, per le parti di volta in volta applicabili, da parte di terzi (fornitori, consulenti, etc.) tramite specifiche clausole contrattuali che ne impongono il rispetto e prevedono la facoltà per la Società di risolvere il relativo contratto in caso di violazione (clausole risolutive espresse).

Il Modello adottato consiste in un complesso di regole, strumenti e condotte, funzionale a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti previste dal Decreto. Il buon funzionamento del Modello dipende da quanto esso risulti aderente alla realtà aziendale in cui è destinato ad operare.

2.5. Approvazione, modifica, attuazione del Modello organizzativo

Il Modello è stato adottato, in conformità al disposto dell'art. 6, co. 1, lett. a) del Decreto, dall'Amministratore unico in data 26 settembre 2018. Nel corso della stessa riunione, l'Amministratore unico ha anche approvato il Codice Etico. Contestualmente all'approvazione del Modello, l'Amministratore unico ha costituito l'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, in conformità a quanto previsto dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 2 novembre 2021 ha deliberato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il presente Modello sostituisce quello approvato nel 2021 ed è aggiornato sia alle più recenti novità legislative, sia alle modifiche organizzative intervenute nella società.

3. ELEMENTI DEL MODELLO DI RICA TRADE

3.1. Le principali componenti del Modello

Il Modello è integrato dalle disposizioni e dai principi contenuti nel Codice Etico e dall'insieme dei processi, procedure e sistemi anche di Gruppo.

In particolare, ai fini del presente Modello, si richiamano espressamente ed integralmente tutti gli strumenti già operanti sia in RICA Trade, sia in RCH S.p.A., ivi incluse le procedure aziendali adottate (in quanto compatibili e per le parti applicabili, se emesse da RCH S.p.A.).

Tali strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Nel dettaglio, formano parte integrante e sostanziale del presente Modello i seguenti documenti:

- struttura organizzativa volta a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti - prevedendo, per quanto possibile, una segregazione delle funzioni o, in alternativa, dei controlli compensativi - nonché a controllare la correttezza dei comportamenti;
- procedure aziendali (sia emesse dalla Società, sia emesse da RCH S.p.A., nel qual caso in quanto compatibili e per le parti applicabili) e controlli interni tesi a garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, nonché a disciplinare le modalità operative volte ad assumere ed attuare decisioni nell'ambito delle "aree a Rischio Reato";
- sistema di deleghe e poteri decisionali coerenti con le responsabilità assegnate, al fine di assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- Sistema Disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

3.2. Metodologia di analisi dei rischi

Ai fini della predisposizione del Modello e del presente aggiornamento, la Società ha proceduto con le seguenti attività:

1. Identificazione delle attività sensibili, ovvero quelle attività nell'ambito dei processi aziendali in cui potrebbe potenzialmente realizzarsi una o più fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio della Società;
2. Valutazione dei rischi (risk assessment) per ciascuna attività sensibile, data dalla combinazione di conseguenze (interesse e/o vantaggio potenziale per la Società) e loro probabilità di accadimento;
3. Identificazione e valutazione dei presidi di controllo: per ciascuna Attività Sensibile con un livello di rischio almeno medio, sono stati individuati nelle procedure della Società i presidi in grado di sottoporre ad adeguato controllo le Attività Sensibili e/o le relative modalità realizzative, contribuendo alla prevenzione e gestione delle ipotesi di accadimento dei rischi-reato presupposto della responsabilità dell'ente.
4. Definizione e implementazione delle necessarie azioni per il superamento dei gap identificati: in tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie e delle utilità in genere, nonché gli obblighi informativi in capo ai vari referenti/responsabili in favore dell'Organismo di Vigilanza al fine di abilitarlo nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo dell'efficacia reale e dell'osservanza del Modello.

4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO E L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il Modello predisposto da RICA Trade S.r.l. si fonda e si integra con un sistema di controllo interno strutturato ed organico composto da protocolli e regole, strumenti di definizione delle responsabilità, nonché da meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali.

I principi che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno della società sono:

- chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- segregazione delle attività tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);

- verificabilità e tracciabilità delle operazioni: la documentazione prodotta e disponibile su supporto cartaceo/ elettronico, deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte;
- identificazione di controlli preventivi e verifiche ex-post: devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati Presupposto o a rilevare ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello.

Le componenti dell'ambiente di controllo includono gli elementi indicati nei seguenti sub-paragrafi.

4.1. Il Codice Etico

La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con i Destinatari del Modello, nei rapporti infragruppo e con la Pubblica Amministrazione. Tali norme sono formulate nel Codice Etico, pubblicato sul sito internet del Gruppo Risparmio Casa "www.risparmiocasa.com".

4.2. Il sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di un organigramma e di un funzionigramma aziendale, l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative (contratto di fornitura servizi aziendali, ordini di servizio, direttive organizzative interne), che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa locale.

4.3. Il Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, idoneo a garantire che l'attribuzione dei poteri avvenga in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate. Coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

4.4. Il sistema di controllo di gestione e dei flussi finanziari

Il sistema di controllo di gestione adottato da RICA Trade è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

A tale scopo, la gestione delle risorse finanziarie svolta dalla Società è definita sulla base di principi improntati ad una ragionevole segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti.

4.5. Il programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito delle Attività Sensibili viene previsto un adeguato programma di informazione e formazione su aggiornamenti significativi del Modello, rivolto ai dipendenti coinvolti nelle stesse.

4.6. Il sistema disciplinare

4.6.1 Introduzione

Un punto qualificante nella costruzione di un Modello ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, è costituito dalla previsione di un adeguato sistema disciplinare (qui di seguito il "Sistema Disciplinare"), volto a sanzionare:

- il mancato rispetto delle regole sancite dal Modello stesso e dalle procedure aziendali, nonché dei principi di comportamento contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla Legge sul whistleblowing, ex L. n. 179/2017.

Tale Sistema Disciplinare costituisce altresì un presupposto essenziale per la valenza scriminante del Modello, ai sensi dell'art. 7, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è un sistema interno all'azienda, che integra le norme di legge e i regolamenti vigenti, la cui caratteristica essenziale consiste nell'essere configurato come un sistema di sanzioni autonomo: il Sistema Disciplinare si aggiunge, infatti, al

sistema sanzionatorio penale, nel senso che la sua applicazione prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dal singolo soggetto, nonché dall'esito di un eventuale processo penale.

Il Sistema Disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è altresì indipendente rispetto agli altri procedimenti per infrazioni delle norme disciplinari generali adottate dalla Società, ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il presente Sistema Disciplinare deve essere adeguatamente divulgato unitamente al Modello, del quale costituisce una parte integrante e sostanziale. Il Modello si definisce attuato in modo efficace solo se l'apparato disciplinare si attiva per contrastare i comportamenti prodromici al reato.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

4.6.2. Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con RICA Trade, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura, di concerto con il Consiglio di amministrazione, che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con RICA Trade, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

4.6.3. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, nelle seguenti misure:

- rimprovero verbale,

- rimprovero scritto,
- multa fino a tre ore della retribuzione,
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni,
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo con o senza preavviso.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dalla Direzione aziendale, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente.

La misura in concreto della sanzione, nel rispetto delle previsioni dei C.C.N.L. applicabili al personale dell'Azienda, sarà determinata tenute presenti la natura e l'intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, la pertinenza e la veridicità delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

4.6.4. Provvedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti

Le sanzioni disciplinari applicabili, graduate in relazione all'intensità ed eventuale recidiva del comportamento, possono consistere in:

- ammonizione scritta,
- multa, nel massimo di una giornata di retribuzione tabellare,
- sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino a un massimo di tre giornate,
- licenziamento per giusta causa.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dalla Direzione aziendale, anche su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentita la funzione aziendale competente.

La misura in concreto della sanzione, nel rispetto delle previsioni dei C.C.N.L. applicabili al personale dell'Azienda, sarà determinata tenute presenti la natura e l'intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, la pertinenza e la veridicità delle giustificazioni presentate dall'interessato.

Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La comminazione del provvedimento deve essere motivata e comunicata per iscritto.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove il dirigente abbia impedito, anche colposamente, la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbia omesso di vigilare, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del proprio incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

4.6.5. Provvedimenti disciplinari nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza, anche per il tramite del Collegio Sindacale, informa l'Assemblea, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Le sanzioni applicabili possono consistere, graduate in relazione all'intensità ed eventuale recidiva del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione del compenso,
- revoca dell'incarico.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli Amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare sul rispetto, da parte del personale di RICA Trade S.r.l., delle norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico.

La vigilanza da parte degli Amministratori sull'attività dei soggetti sottoposti alla propria direzione e vigilanza, nell'ambito delle previsioni e dei doveri di cui al codice civile, si esplica principalmente attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dal presente Modello, mediante le attività dell'Organismo di Vigilanza e delle altre strutture operative aziendali incaricate delle attività di controllo, nonché di tutte le informative periodiche e occasionali fornite agli Amministratori dai predetti soggetti.

Resta fermo il diritto ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi di legge.

4.6.6. Provvedimenti disciplinari nei confronti di Consulenti / Collaboratori esterni

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi, Consulenti e Collaboratori esterni dell'azienda, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta l'attivazione obbligatoria, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, delle clausole contrattuali sanzionatorie inserite nei relativi contratti.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'Organo dirigente ha, fra l'altro: 1) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; 2) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di questi compiti all'Organismo di Vigilanza è presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso da soggetti apicali, che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

La necessità che il Modello di salvaguardia, nella sua concreta attuazione e costante aggiornamento, sia realmente inserito nella struttura organizzativa e nei processi operativi della Società, oltre alla particolare valenza attribuita a tale Organismo, conferiscono ad esso funzioni, compiti, poteri e doveri, assolutamente precipui.

5.1. Il coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo Risparmio Casa

RICA Trade, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del D. Lgs. 231/01, ha provveduto a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché a nominare un "proprio" Organismo di Vigilanza.

Gli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo Risparmio Casa - nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse società del gruppo - oltre a vigilare sui Modelli adottati anche mediante la ricezione dei flussi informativi periodici, sono tenuti ad

organizzare un sistema di flussi informativi tra gli stessi, tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili all'interno del Gruppo, nonché a focalizzare l'attenzione dei diversi Organismi di Vigilanza del Gruppo ai vari settori di attività rivelatisi a "rischio-reato".

Oltre ai flussi informativi che verranno eventualmente stabiliti tra gli OdV delle varie Società, gli Organismi di Vigilanza delle Società Controllate da RCH S.p.A., a mero scopo informativo, saranno tenuti a condividere con l'Organismo di Vigilanza nominato dalla *Holding*:

- le relazioni semestrali predisposte a favore del Consiglio d'Amministrazione della Società;
- l'*Action Plan* contenente la programmazione annuale generale degli incontri che l'Organismo di Vigilanza intende svolgere;

Da ultimo, gli Organismi di Vigilanza delle varie Società del Gruppo si riuniscono, anche da remoto, in *conference call*, almeno una volta all'anno per la formulazione di indirizzi comuni riguardo agli audit, nonché per proporre suggerimenti di integrazioni o modifiche da apportare all'attività dei vari Organismi di Vigilanza.

5.2. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di RICA TRADE, come già detto e come si dirà meglio in seguito, è costituito in forma collegiale.

Poiché i compiti di controllo allo stesso attribuiti sono numerosi, si è deciso di dotare tale Organismo di una struttura adeguata alle funzioni da svolgere.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, nell'ambito del D.lgs. 231/2001, è stabilito dall'art. 6 del decreto. L'attività primaria dell'Organismo consiste nella vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello: a tal fine, è importante essere in grado di dimostrare che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo stesso. Per cui, obiettivo della Società deve essere quello di creare una struttura che sia capace di gestire ed utilizzare nel proprio interesse (controllo sull'applicazione del Modello) i flussi informativi provenienti dalle varie funzioni aziendali, che rientrano nelle aree a rischio commissione reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente.

La necessità di numerose conoscenze in capo all'OdV, visti i numerosi reati da cui discende la responsabilità dell'ente, non può giustificare la

necessità di un Organo composto da un soggetto per ogni materia giuridica di cui alle diverse aree a rischio commissione reati. L'OdV, tra l'altro dotato di un congruo budget, ha la facoltà di avvalersi delle specifiche professionalità di consulenti esterni per le esecuzioni tecniche necessarie al fine dello svolgimento di particolari verifiche.

Infatti, l'OdV non può limitare le proprie competenze all'area giuridico finanziaria, dovendo estendere la propria vigilanza anche al rispetto del Modello, destinato a rafforzare il sistema di sicurezza adottato dall'ente. Il che non significa, come accennato poco sopra, che l'OdV debba possedere specifiche competenze tecniche in materia di sicurezza sul lavoro, dal momento che la valutazione dei rischi e la supervisione sulla gestione degli stessi non rientrano, di per sé, nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01. È quindi sufficiente che nell'OdV vi siano competenze di natura giuridico-organizzativa sugli obblighi di legge e sulle *best practices* in materia di sicurezza sul lavoro.

Le attività che tale Organo è, quindi, chiamato ad assolvere ai fini del D.lgs. 231/01 sono: vigilare sull'effettività del Modello; controllare la sua adeguatezza; mantenere la funzionalità del Modello, aggiornandolo, facendo proposte di adeguamento e verificando le soluzioni proposte.

5.2.1. Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza.

I principali requisiti dell'Organismo sono (come sarà stabilito più dettagliatamente nel regolamento dell'OdV):

- 1) autonomia e indipendenza (il pagamento di un compenso non costituisce causa di "dipendenza"), in quanto nonostante sia un soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali, non si trova nei confronti di questi o di altri soggetti interni alla Società in alcuna situazione di incompatibilità;
- 2) professionalità, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche che gli permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale e, più in particolare, penalistica;
- 3) onorabilità, cioè mancanza in capo ai soggetti che lo compongono di precedenti penali o procedimenti penali pendenti;
- 4) continuità d'azione, in quanto si tratta di struttura costituita ad hoc e dedicata all'attività di vigilanza sul Modello, nonché priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Tali requisiti devono e possono essere posseduti da ogni persona fisica che costituisce formalmente l'Organismo di Vigilanza, ma anche dagli altri soggetti che costituiscono la "dotazione" di cui usufruisce l'OdV per lo svolgimento della propria attività di controllo.

4.2.2. Le cause di incompatibilità

All'atto del conferimento dell'incarico il soggetto nominato non deve presentare alcuna causa di incompatibilità.

Sono cause di incompatibilità:

- l'essere membri esecutivi e/o non indipendenti dell'Organo amministrativo di RICA TRADE;
- le circostanze di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli amministratori e dei sindaci);
- l'esistenza di condanne penali o di provvedimenti interdittivi o di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici uffici.

5.2.3. Competenze tecniche dell'Organismo di Vigilanza

Con specifico riferimento alle competenze tecniche dell'Organismo, bisogna ricordare che la disciplina in argomento è in buona sostanza costituita da un complesso di dottrine, penale, societaria, fiscale, finanziaria, e che l'attività dello stesso ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati. È dunque fondamentale che la conoscenza della materia e delle modalità realizzative dei reati, potrà essere assicurata anche mediante il ricorso a consulenze esterne.

5.3. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e la Società

Il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'Organismo, ex D.lgs. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile⁶, alle quali si aggiunge oggi quella relativa

⁶ Cfr. L'art. 2392 cod. civ.: "(Responsabilità verso la Società). Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, c. 1, lett. a. e lett. b.).

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal CdA, rimane in carica per tre anni, ed è rieleggibile.

RICA TRADE ha definito il proprio Organismo di Vigilanza come un Organo collegiale, costituendo così un Modello ed un OdV rispondente ai requisiti previsti dal D.lgs. 231/01.

Il Consiglio di amministrazione valuta annualmente, in occasione della verifica sull'adeguatezza del Modello, la permanenza di:

- adeguati requisiti soggettivi formali di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse in capo all'Organismo di Vigilanza;
- condizioni di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione in capo all'Organismo di Vigilanza, valutando l'eventuale revoca dell'incarico.

Per garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è anche indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

5.4. Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza

Per l'esecuzione dei suoi compiti, così come sopra individuati, all'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di svolgere le seguenti attività:

- 1) vigilare sull'effettiva osservanza del presente Modello da parte di tutti i dipendenti ed Organi sociali di RT, nonché, nei limiti previsti, da parte di tutti i collaboratori, fornitori, appaltatori, *partner* commerciali e finanziari della Società;
- 2) effettuare, nell'ambito delle aree a rischio di reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale".

- 3) coinvolgere negli *audit* anche direttamente i referenti operativi;
- 4) effettuare, senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- 5) richiedere ai Responsabili di Unità relazioni periodiche, al fine di individuare le possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- 6) raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a: eventuali criticità delle misure previste dal Modello, violazioni delle stesse, qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio di reato;
- 7) raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato: la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal Modello; le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività; i flussi informativi da parte dei Responsabili di Unità; la documentazione relativa agli incontri con gli Organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- 8) predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche, sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello, nonché tutte le informative e le criticità che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza;
- 9) verificare che tutti i responsabili di funzioni o aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- 10) controllare che sia assicurata la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del Decreto;
- 11) monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'adeguatezza del Modello;
- 12) programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del Modello;
- 13) accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del Modello;
- 14) monitorare l'aggiornamento dell'Organigramma aziendale, ove è descritta l'Organizzazione della Società nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture, Direzioni e Funzioni.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro Organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto è lui il responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

5.5. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del personale dipendente (artt. 2104 e 2105 c.c.) nonché degli organi di governo.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

RICA Trade si attende che consulenti e collaboratori esterni, nonché i terzi con cui l'ente intrattiene rapporti contrattuali, facciano del proprio meglio al fine di realizzare un'informativa immediata in favore dell'Organismo nel caso in cui essi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001; ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla TRADE; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- chi effettua la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all'Organismo di Vigilanza deve svolgere detto adempimento secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 4.6.;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi;

- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale, la stessa verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente al Consigliere Delegato e al Vicepresidente.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle strutture e funzioni che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come sensibili, quali i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere RICA Trade;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti del personale dipendente, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti

di ogni categoria) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

5.6. La segnalazione di potenziali violazioni del Modello: il Whistleblowing

L'Organismo deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte dei Destinatari del presente Modello in merito a comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione o elusione del Modello o delle relative procedure ed a notizie potenzialmente rilevanti relative alla attività di TRADE, nella misura in cui esse possano esporre la Società al rischio di Reati e di illeciti tali da poter ingenerare la responsabilità ai sensi del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

A tal riguardo, la normativa in materia di segnalazioni di condotte illecite è stata di recente novellata, con l'introduzione del d.lgs. 24/2023 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di eventuali comportamenti contrari al Modello 231, alla legge o alla regolamentazione interna, la Società ha pertanto adottato il sistema di *Whistleblowing* consentendo ai soggetti individuati dal d.lgs. 24/2023 di segnalare eventuali illeciti di cui si venga a conoscenza.

In coerenza con le indicazioni contenute nel d.lgs. 24/2023 in materia di *Whistleblowing*, la Società assicura massima tutela e riservatezza per il segnalante e, nello stesso tempo, protezione dalle segnalazioni diffamatorie.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale o sul terzo che collabora con Rica Trade che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/01, o comunque a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del presente Modello e con le altre regole di condotta adottate dalla Società;
2. le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede⁷.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e verifica, l'OdV, attraverso i canali dedicati, dovrà avere accesso ad ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile.

In particolare, al fine di proteggere e salvaguardare l'autore della segnalazione, nell'ambito dei poteri istruttori assegnati all'OdV, viene assicurata discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella di valutazione e conclusiva, adottando i requisiti di sicurezza previsti per le informazioni ritenute confidenziali e in conformità con le indicazioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di protezione dei dati personali.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, anche ascoltando l'autore della segnalazione, se noto, e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

⁷ I dettagli operativi sulle modalità di gestione delle segnalazioni sono descritti nella procedura Whistleblowing PA RU 13, emessa dalla società il 15.07.2023.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stato istituito un "canale informativo dedicato", rispondente alle seguenti modalità:

- via e-mail all'indirizzo "organismodivigilanza@ricatrade.it";
- per posta ordinaria all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza di RICA Trade S.r.l., Lungotevere dei Mellini, 44 – 00193 Roma;
- tramite piattaforma Whistleblowing, accessibile da qualsiasi dispositivo al link dedicato.

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ed esclusa l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per diffamazione, calunnia o altri reati commessi attraverso la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

RICA Trade, inoltre, si impegna a rispettare i termini procedurali stabiliti dal d.lgs. 24/2023. In particolare, il Decreto prevede:

- entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, la notifica dell'avviso di ricevimento della stessa.
- entro tre mesi dal predetto avviso, il riscontro in merito alla segnalazione.

Le informazioni, segnalazioni e i *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

5.7. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi di RICA Trade

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente del CdA;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli organi di governo cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- i) con cadenza semestrale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso e un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione, e potrà sempre svolgere attività anche non pianificata;
- ii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della RICA Trade, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

5.8. Dotazioni dell'Organismo di Vigilanza

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse finanziarie e ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali esistenti. Inoltre, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni.

Infine, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'Organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (consulenze specialistiche, corsi di aggiornamento, trasferte, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza dovrà inoltre essere retribuito in maniera congrua.

6. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modifiche organizzative dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività;
- aggiornamenti normativi;
- risultanze dei controlli espletati.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno di RICA Trade.

L'Organismo di Vigilanza conserva precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo, alle strutture e funzioni a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni munite di specifica delega (es. nuove procedure).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività della Società;
- commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza biennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

7.1 Principi Generali

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione.

La comunicazione e la formazione sui contenuti e sui principi del Modello sono garantite dalla Direzione Risorse Umane di RCH S.p.A. (sulla base del contratto di servizi infragruppo), identificando la migliore modalità di fruizione di tali servizi. L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, cui è assegnato, tra gli altri, il compito di collaborare con la Direzione Risorse Umane di RCH S.p.A. con riferimento ad iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, per la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali, nonché la sensibilizzazione dei dipendenti all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari a cui essa si rivolge, è in ogni caso improntata ai principi di

completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la conoscenza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

7.2 Comunicazione del Modello

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione

costituente il Modello nella versione aggiornata all'interno della *intranet* aziendale. Chi non ha la possibilità di accedere alla rete intranet aziendale potrà comunque visionare il Modello nella sua interezza, in via telematica o in formato cartaceo, presso la sede operativa dell'Azienda. Il Modello è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo.

A tutti i nuovi assunti viene data informativa dell'avvenuta adozione del Modello e del Codice Etico all'atto dell'assunzione.

Un estratto della Parte Generale del Modello ed il Codice Etico sono inoltre pubblicati sul sito internet istituzionale del Gruppo Risparmio Casa.

Per quanto concerne fornitori, collaboratori e consulenti esterni in genere, questi sono vincolati al rispetto del Modello, per le parti di volta in volta applicabili, mediante la previsione di apposite clausole contrattuali e, se del caso, mediante il richiamo al Modello, così come pubblicato sul sito internet istituzionale del Gruppo Risparmio Casa.

8. FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché i principi contenuti nel Modello adottato dalla Società, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e del fatto che detti soggetti abbiano o meno funzioni di rappresentanza della Società.

La Direzione Risorse Umane di RCH S.p.A. elabora, con la supervisione dell'OdV, un piano di formazione per i dipendenti che operano nelle aree a Rischio Reato e le relative modalità di esecuzione.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria e viene verificata attraverso un sistema di monitoraggio della partecipazione. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione

sono connesse le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare. In particolare, i corsi di formazione hanno ad oggetto:

- il Decreto ed i reati-presupposto da esso richiamati;
- il Codice Etico;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il Sistema Disciplinare.

L'attività di formazione viene erogata attraverso corsi distribuiti in modalità *e-learning*.

La modalità *e-learning* consente attraverso la veste grafica e la modalità di interazione una diffusione tempestiva e capillare dei contenuti a tutti i dipendenti.

Il contenuto delle attività di formazione viene aggiornato in relazione all'evoluzione della normativa (es. introduzione di nuove fattispecie di reati presupposto) e del contenuto del Modello (es. adozione di nuove parti speciali).

L'Organismo di Vigilanza verifica, inoltre, periodicamente lo stato di attuazione del piano di formazione.

Coerentemente con i principi ed i valori espressi nel Modello e nel Codice Etico, Rica Trade riconosce l'importanza e la centralità dei temi della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e si impegna a migliorare le prestazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento delle attività.

In tale ottica vengono intraprese iniziative informative e formative con riferimento alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. N° 231/2001

PARTE SPECIALE

| Rev. N. | Descrizione Revisione | Data di adozione | Data di entrata in vigore |
|----------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| 03 | Delibera del Consiglio di Amministrazione | 18/12/2023 | 18/12/2023 |



| | |
|--|----|
| PREMESSA | 7 |
| I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO | 8 |
| MATRICE DELLE ATTIVITÀ E RISCHI REATO (“MIAR”)..... | 10 |
| IL CONTRATTO DI “FORNITURA DI SERVIZI AZIENDALI” SIGLATO TRA RCH S.P.A. E RICA TRADE S.R.L. . | 13 |
| L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI | 24 |
| MATRICE INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ E RISCHI REATO (“MIAR”) | 25 |
| TABELLA: Matrice Individuazione Attività a Rischio Reato | 26 |
| FORMALIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI EX ART. 6, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO | 36 |
| 1. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ | 37 |
| 1.1 <i>Trasmissione dei dati amministrativi e contabili, da Rica Trade a RCH, per le attività previste nel “Contratto di fornitura servizi”.</i> | 37 |
| 1.2. <i>Verifica della completezza ed idoneità dei servizi ricevuti da RCH</i> | 38 |
| 1.3. <i>Adempimenti fiscali e tributari.</i> | 38 |
| 1.3.1. <i>Attività di monitoraggio normativo</i> | 39 |
| 1.3.2. <i>Gestione degli adempimenti fiscali</i> | 39 |
| 1.3.3. <i>Gestione della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali</i> | 40 |
| 1.4. <i>Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di Revisione</i> | 40 |
| 2. TESORERIA..... | 41 |
| 2.1. <i>Verifica dei servizi ricevuti da RCH: completezza ed idoneità.</i> | 41 |
| 2.2. <i>Gestione dei flussi monetari e finanziari</i> | 42 |
| 2.3. <i>Gestione della piccola cassa.</i> | 46 |
| 3. CORPORATE GOVERNANCE E AFFARI SOCIETARI | 46 |
| 3.1. <i>Affidabilità dei partner commerciali e finanziari.</i> | 47 |
| 3.2. <i>Decisioni su operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.)</i> | 49 |



| | |
|--|-----------|
| 3.3. Definizione del compenso ai consulenti | 51 |
| 3.4. Gestione degli accordi transattivi | 51 |
| 3.5. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione | 52 |
| 3.6. Gestione dei rapporti infragrupo | 52 |
| 3.7. Gestione di donazioni o sponsorizzazioni, erogazioni liberali, anche a soggetti privati | 53 |
| 4. COMMERCIALE | 54 |
| 4.1. Selezione dei fornitori | 54 |
| 4.2. Selezione degli spedizionieri e dei consulenti esterni che si occupano dell'import/export dei prodotti | 56 |
| 4.3. Acquisto e commercializzazione di beni o servizi contraddistinti da marchi e segni distintivi ovvero costituenti o incorporanti diritti di proprietà intellettuale | 57 |
| 4.4. Definizione del prezzo del bene o servizio acquistato | 58 |
| 5. LOGISTICA | 61 |
| 5.1. Attività di movimentazione, carico e scarico merce nei magazzini e/o sugli autotreni | 61 |
| 5.2. Selezione dei vettori e dell'operatore logistico | 61 |
| 5.3. Gestione inventariale del magazzino presso la Piattaforma | 62 |
| 6. SISTEMI INFORMATIVI E SICUREZZA INFORMATICA | 62 |
| 6.1. Verifica, in termini di completezza ed idoneità, dei servizi forniti da RCH a RICA Trade | 63 |
| 6.2. Detenzione, produzione e utilizzo di programmi informatici | 63 |
| 7. LEGALE | 65 |
| 7.1. Gestione dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali | 65 |
| 7.2. Gestione dei rapporti con legali esterni | 66 |
| 8. RISORSE UMANE | 67 |
| 8.1. Verifica, in termini di completezza ed idoneità, dei servizi forniti da RCH a RICA Trade | 67 |



| | | |
|--------------|---|-----------|
| 8.2 | Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta. | 68 |
| 8.3. | Assunzione del personale e gestione delle note spese. | 69 |
| 8.4. | Valutazione del personale e definizione dei percorsi di carriera. | 70 |
| 8.5. | Appalto di servizi alle cooperative | 70 |
| 9. | SICUREZZA SUL LAVORO | 71 |
| 9.1. | Comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze. | 71 |
| 9.2. | Selezione delle imprese appaltatrici presso la Piattaforma | 73 |
| 9.3. | Aggiornamento e revisione del documento di valutazione dei rischi. | 73 |
| 9.4. | Formazione ed informazione dei lavoratori | 74 |
| 10. | UFFICIO TECNICO | 74 |
| 10.1. | Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, provvedimenti amministrativi. | 74 |
| 10.2. | Verifica nella piattaforma della presenza e della idoneità delle necessarie licenze ed autorizzazioni utili a garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). | 77 |
| 11. | AMBIENTE | 77 |
| 11.1 | Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in materia di igiene sul lavoro | 78 |
| 11.2. | Gestione dei rifiuti e rispetto della normativa ambientale | 79 |
| 11.3. | Individuazione dei fornitori a cui viene affidata l'attività di trasporto dei rifiuti (appaltatori e subappaltatori), affinché abbiano le dovute autorizzazioni ed i requisiti di onorabilità | 80 |
| 11.4. | Gestione degli adempimenti inerenti all'attività di informazione e formazione dei lavoratori | 80 |
| | PARTI SPECIALI | 81 |
| A. | REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA | 83 |
| | LE FATTISPECIE RILEVANTI | 86 |

| | |
|---|------------|
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili..... | 105 |
| B. DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI..... | 109 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI..... | 110 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili..... | 117 |
| C. DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO | 120 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI..... | 122 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili..... | 126 |
| D - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 127 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI..... | 128 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili..... | 132 |
| E. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSAZIONALI E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO | 135 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI..... | 135 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili..... | 142 |
| F. REATI SOCIETARI | 146 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI..... | 146 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili..... | 155 |
| G. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI..... | 157 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI..... | 158 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili..... | 162 |
| H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE..... | 164 |
| FATTISPECIE RILEVANTI | 164 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili..... | 169 |

| | |
|---|------------|
| I. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 171 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI | 171 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili | 174 |
| J. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO | 177 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI | 177 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili | 182 |
| K. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI | 183 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI | 184 |
| L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE | 186 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI | 187 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili | 188 |
| M. REATI AMBIENTALI..... | 189 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI | 190 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili | 193 |
| N. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE | 194 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI | 194 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili | 198 |
| O. REATI TRIBUTARI | 200 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI | 201 |
| Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili | 212 |
| P. REATI DI CONTRABBANDO..... | 214 |
| LE FATTISPECIE RILEVANTI | 215 |



PREMESSA

Con il presente documento RICA TRADE S.r.l. (anche “**Società**”) intende adottare una parte specifica del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“**Modello**”), ai sensi del D. Lgs. 231/01, al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al Decreto.

L’obiettivo del documento consiste nel mappare tutte le attività sensibili presenti in TRADE, in relazione alle quali vi è il rischio di commissione di reati previsti nel catalogo ex D. Lgs. 231/01, al fine di evitare il coinvolgimento della Società in un procedimento penale, prevedendo standard di controllo volti, se non a impedire, quantomeno a prevenire la commissione di detti reati.

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all’osservanza dei presidi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e / o procedura aziendale e/o operativa che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

Nel prosieguo del presente documento, sono:

- identificati i **Presidi generali di controllo** cui devono essere informate le scelte in termini di disegno del sistema di controllo interno, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
- elencate le Attività Sensibili e le relative Attività Operative con indicazione, per ciascuna di esse, dei **Presidi di controllo specifici** finalizzati a scongiurare il concretizzarsi delle fattispecie di reato annoverate dal Decreto;

- illustrate le singole Parti Speciali, suddivise sulla base delle diverse famiglie di reato previste dal Decreto, al cui interno sono riportati:
 - i relativi riferimenti normativi;
 - i Principi generali di comportamento, che mirano a fornire ai Destinatari che svolgono attività nell’ambito delle Attività Sensibili identificate, un set di principi “cardine” cui rifarsi nell’espletamento delle proprie mansioni, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dalla specifica Parte Speciale.

I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo - implementato da TRADE sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria¹, dall’elaborazione giurisprudenziale, nonché dalle “best practice” nazionali ed internazionali - è caratterizzato da:

- principi generali di controllo relativi alle attività sensibili;
- protocolli di controllo “specifici” applicati alle singole attività operative

Di seguito, si riportano i **Principi generali di controllo**:

- **esistenza di procedure formalizzate:** lo svolgimento delle attività sensibili è disciplinato da disposizioni o prassi aziendali e / o procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative

¹ Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 approvate il 7 marzo 2002 (aggiornate al marzo 2014).

- **tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali / informatici:** ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex-post, anche tramite appositi supporti documentali (da archiviare in modo adeguato e per un periodo di tempo adeguato) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate; devono essere altresì disciplinate le modalità di circolazione delle informazioni riservate, anche per gli impatti ai fini della privacy e le modalità di iscrizione, modifica e cancellazione del personale che ha accesso ai sistemi informatici aziendali;
- **segregazione dei compiti:** le attività di chi autorizza, chi esegue e chi controlla ogni operazione devono essere segregate e indipendenti e si rende necessario non concentrare in capo ad uno stesso soggetto aziendale più responsabilità;
- **esistenza di un sistema di poteri (deleghe e procure) coerente con le responsabilità organizzative assegnate:** nell'ambito delle disposizioni o prassi aziendali e / o procedure formalizzate, i poteri autorizzativi e di firma devono: a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; b) essere definiti e conosciuti all'interno della Società; c) essere preferibilmente esercitati in forma congiunta e comunque circoscritti a limiti di valore definiti; d) essere coerenti in presenza di stessi ruoli esercitati, anche in termini di limiti di spesa. I soggetti chiamati a rappresentare TRADE verso l'esterno devono essere dotati di adeguata procura.



Più in generale tutto il sistema di controllo delle attività del business aziendale, deve essere improntato ai seguenti principi generali di controllo:

- allo sviluppo di una diffusa eticità di impresa, nonché, al rispetto dei principi di buona gestione, integrità e trasparenza;
- alla creazione di un contesto operativo che non permetta il radicarsi di situazioni potenzialmente a rischio di interferenze illecite, anche attraverso il rigoroso rispetto dei principi di tracciabilità, dei processi decisionali e di segregazione delle funzioni, così come sopra enunciati;
- all'assoggettamento ai principi etici e comportamentali anche da parte dei terzi che intrattengono rapporti con la Società;
- all'identificazione del coinvolgimento dei destinatari nella prevenzione delle situazioni di *mala gestio* e nella segnalazione di condotte illecite o poste in essere in violazione del Modello (c.d. *whistleblowing*).

MATRICE DELLE ATTIVITÀ E RISCHI REATO ("MIAR")

In coerenza con quanto previsto dall'art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto, TRADE ha effettuato una ricognizione delle aree potenzialmente a rischio e, nell'ambito di queste, ha provveduto ad identificare le attività nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto.

I reati potenzialmente impattanti la Società possono essere riepilogati come di seguito illustrato:

- PA - Reati contro la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01);
- DI (INF) - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24-bis D. Lgs. 231/01);
- CO - Delitti di criminalità organizzata (ex art. 24-ter D. Lgs. 231/01);
- DFM - Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” (ex art. 25-bis);
- DICOM - Delitti contro l'industria e il commercio (ex art. 25-bis 1);
- RS - Reati societari (ex art. 25-ter D. Lgs. 231/01);
- CP - Corruzione tra privati (ex artt. 25-ter lett. s bis D. Lgs. 231/01);
- DT - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex art. 25-quater D. Lgs. 231/01);
- PI - Delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01);
- SS - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25-septies D. Lgs. 231/01);
- RI - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25-octies D. Lgs. 231/01);
- PAG - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (ex art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/01);
- DA - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies D. Lgs. n. 231/01);
- DM - Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-decies D. Lgs. 231/01);
- RA - Reati ambientali (ex art. 25-undecies D. Lgs. 231/01);



- ICPT - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/01);
- TRIB - Reati tributari (ex art. 25-*quinquesdecies*, D. Lgs. n. 231/01);
- RT - Reati transnazionali (ex art. 10 L. 146/06);
- RCO – Reati di contrabbando (ex art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. n. 231/01);
- PCU - Delitti contro il patrimonio culturale (ex art. 25-*septiesdecies*, D. Lgs. 231/01) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (ex art. 25-*duodevicies*, D. Lgs. 231/01)

Si ritiene che possano potenzialmente riguardare Rica TRADE tutti i reati descritti nel suddetto elenco ad eccezione dei *“reati contro l’incolumità fisica”*, con particolare riferimento alla *“integrità sessuale femminile”* (ex art. 25-*quater*.1), *“reati di Razzismo e xenofobia”* (ex art. 25-*terdecies*) *“Reati di abuso di mercato”* (ex art. 25-*sexies*) e *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo”* (ex art. 25-*quaterdecies*), per i quali la Società ha comunque adottato i principi generali di controllo volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali ed astrattamente idonei ad eliminare o minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti, richiamandosi, anzitutto, ai principi espressi nel vigente Codice Etico.

IL CONTRATTO DI “FORNITURA DI SERVIZI AZIENDALI” SIGLATO TRA RCH S.P.A. E RICA TRADE S.R.L.

Il 3 gennaio 2023, RCH S.p.A. (“**RCH**”) e RICA Trade S.r.l. hanno sottoscritto un “contratto di fornitura di servizi aziendali” (“**Contratto**”) in virtù del quale, la prima, si impegna a fornire alla seconda una serie di servizi continuativi², in specifici settori aziendali e tecnici; nello specifico:

I. Amministrazione e contabilità

Oggetto della prestazione è l’elaborazione, informatica e non, dei dati contabili al fine dell’assolvimento degli obblighi di tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell’artt. 2214-2220 c.c., nonché delle disposizioni dettate in materia di tenuta delle scritture contabili dal DPR 600/1973, artt. 13-22 e delle disposizioni dettate dal DPR 633/1972 in materia di Imposta sul valore aggiunto, artt. 21-27, con liquidazione IVA periodica. Integrano l’oggetto della prestazione:

- L’emissione, anche previa compilazione da remoto del cliente, l’eventuale sottoscrizione digitale e l’invio di fatture elettroniche di vendita tramite SdI, previa verifica dei relativi contratti, ordini o accordi scritti con la segnalazione di eventuali non conformità a questi ultimi;
- L’acquisizione delle fatture di acquisto, per conto del Cliente, tramite SdI previa verifica sia della loro conformità alla disciplina civilistica e fiscale in vigore e sia della loro corrispondenza ai contratti, ordini o accordi sottostanti con la segnalazione di eventuali anomalie;
- L’acquisizione dei corrispettivi emessi dal Cliente, per conto dello stesso, tramite SdI;
- La registrazione dei movimenti contabili così come dai documenti forniti dal Cliente previa verifica degli stessi della loro conformità alla normativa in vigore;

² Il contratto di fornitura di servizi prevede espressamente che RCH S.p.A. non può e non deve interferire nell’autonomia gestionale di RICA Trade.

- La registrazione contabile delle fatture elettroniche di acquisto, nonché le registrazioni contabili delle fatture elettroniche di vendita e dei corrispettivi;
- L'elaborazione delle liquidazioni iva periodiche con il relativo invio telematico previsto dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010;
- La predisposizione e la stampa modello F24 per i versamenti di imposte e tributi;
- La predisposizione delle scritture di assestamento e chiusura;
- L'elaborazione di situazioni contabili economico-patrimoniali e di bilanci infrannuali su apposita richiesta;
- L'elaborazione dei dati contabili per la formazione del Bilancio di esercizio contabile;
- Supporto documentale ed informativo agli Organi di Revisione e Controllo durante le verifiche periodiche programmate;
- La gestione delle stampe dei registri contabili anche in formato elettronico: del libro giornale; del libro degli inventari; del registro iva acquisti; del registro iva vendite; del registro iva corrispettivi; del registro beni ammortizzabili;
- Assistenza nella gestione e nell'aggiornamento della contabilità "ritenute, sostituti d'imposta diverse da quelle generate dal lavoro dipendente" ed adempimenti conseguenti previsti dalla normativa;
- Supporto nel controllo e nella supervisione, qualora obbligatoria, della contabilità di "magazzino";
- Supporto nel controllo e nella supervisione, qualora istituita, della contabilità "deposito beni c/o terzi";
- La gestione e stampa di modelli di versamento diversi dal modello F24;

- La predisposizione della certificazione dei compensi corrisposti a terzi, soggetti a ritenuta d'acconto;
- La predisposizione e l'invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie ai sensi del D.M. Economia e Finanze n. 53 del 5 marzo 2010 (Modelli Intrastat);
- Evasione della richiesta documentale avanzata dagli Istituti di Credito per la revisione annuale degli affidamenti bancari.

II. Adempimenti tributari e fiscali

Oggetto della prestazione in tale settore è l'assistenza e la consulenza resa al Cliente per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria vigente (DPR 322/1998). Formano oggetto della prestazione in tale ambito la predisposizione e l'invio telematico tramite professionisti abilitati:

- a. Della dichiarazione annuale IVA;
- b. Della dichiarazione dei redditi;
- c. Della dichiarazione IRAP;
- d. Della comunicazione relativa al modello ISA;
- e. Del modello dichiarativo dei sostituti di imposta e delle certificazioni uniche;
- f. L'elaborazione e la liquidazione delle imposte relative, la predisposizione dei modelli di versamento;

È inclusa nel servizio offerto anche l'assistenza documentale e consulenziale in occasione di ispezioni e verifiche da parte degli Uffici dell'Amministrazione Pubblica. In caso di insorgenza di una possibile lite viene garantito il supporto per il tramite di professionisti abilitati sia in fase precontenziosa e sia

nell'eventuale successivo contenzioso tributario. In quest'ultima evenienza il compenso del professionista incaricato formerà oggetto di separata contrattazione tra quest'ultimo ed il Cliente.

III. **Finanza e tesoreria**

Oggetto della prestazione è una generica attività di pianificazione finanziaria utilizzando strumenti che si pongono su differenti livelli a seconda del periodo temporale di riferimento e secondo l'obiettivo perseguito.

Le attività poste in essere in concreto da RCH sono:

- a. La redazione del preventivo di tesoreria settimanale mediante l'organizzazione degli incassi e pagamenti con proposizione al Cliente di prospetti riepilogativi dettagliati;
- b. Esecuzione dei bonifici bancari e più in generale dei mandati di pagamento autorizzati dal Cliente;
- c. L'invio telematico del modello F24 e l'esecuzione di tutti i pagamenti gestiti con modelli diversi dagli F24 per il versamento di imposte, tasse e contributi (RAV, MAV, F23, modelli PagoPA, etc.);
- d. La pianificazione del cash flow forecast trimestrale al fine di fornire la visione della posizione finanziaria netta nel breve periodo funzionale agli obiettivi gestionali del Cliente;
- e. L'elaborazione di un budget finanziario annuale rivolto a garantire la gestione operativa con la proposizione al Cliente degli strumenti idonei (tipologie di finanziamento, strumenti di pagamento, etc) per la copertura del fabbisogno finanziario. Il Cliente viene supportato anche in fase di contrattazione delle condizioni economiche dei contratti connessi;
- f. La verifica costante della conformità delle condizioni economiche effettivamente applicate dagli istituti bancari e dagli altri finanziatori a quanto contrattualmente concordato.

IV. **Pianificazione e Controllo di Gestione**



RCH pone in essere una serie di tecniche e strumenti fondamentali per la pianificazione ed il controllo delle performance aziendali essenziali per definire e programmare i piani d'azione del Management del Cliente.

Il presente servizio si concretizza:

- a. Nella consulenza ed affiancamento agli amministratori nella predisposizione del Business Plan aziendale in cui verranno fissati gli obiettivi economici e finanziari anche di medio-lungo periodo del Cliente. Saranno individuate le azioni da intraprendere per il conseguimento dei risultati attesi;
- b. Nella consulenza ed affiancamento agli Amministratori per la redazione del budget annuale che rappresenta una declinazione di maggior dettaglio sia per le grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie che per quelle operative individuate nel Business Plan; a. Nella predisposizione del Forecast, ovvero di quello strumento che si utilizza, insieme al sistema di Reporting, per monitorare costantemente l'andamento dei risultati aziendali e verificare lo scostamento rispetto agli obiettivi fissati in sede di predisposizione del budget annuale.

V. Legale

Oggetto della prestazione consiste nell'impegno a mettere a disposizione attività volte a prevenire la necessità di azioni legali contro RICA Trade per mezzo dei propri *legal specialist e/o legal counsel*, i quali, inoltre, la assisteranno in fase stragiudiziale e dunque per ogni rapporto attinente l'attività avente rilevanza giuridica, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si citano i rapporti con i fornitori, con banche e finanziatori, agenti e distributori, dipendenti, associati, clienti e utenti, con imprese concorrenti, assicurazioni, l'Amministrazione Pubblica in genere, e in ogni caso ogni volta che il Committente ne ravvisi l'opportunità.

Le modalità di assistenza stragiudiziale verranno concordate di volta in volta direttamente con il legal specialist/legal counsel incaricato.

VI. Societario e Contrattuale

Oggetto della prestazione è l'assistenza in ogni fase della vita aziendale sin dalle considerazioni preliminari alla costituzione del soggetto giuridico. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questo servizio le seguenti attività:

- Consulenza relativa alla scelta del tipo di società, redazione della bozza dello statuto sociale, compimento degli adempimenti necessari alla costituzione ai sensi di norme generali e speciali;
- Consulenza in merito al corretto adempimento degli obblighi civilistici previsti dal codice civile (artt. 2081-2221 e artt. 2247-2642) nonché da norme specifiche quali la Legge Fallimentare (L. 1472021), il Codice della Crisi di Impresa (D.Lgs. 14/2019), i Decreti Bersani sulle liberalizzazioni (D.L. 223/2006 e D.L. 7/2007 così come convertiti).
- Tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 52 del D.P.R. 633/72 ed aggiornamento dei libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.);
- Esecuzione degli adempimenti societari presso il Registro delle Imprese previsti sia dal codice civile che dal R.E.A.(Repertorio Economico Amministrativo);
- Adempimenti relativi alla cessione/acquisto di quote/azioni tramite professionisti abilitati;
- Adempimenti relativi a operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, acquisizioni, conferimenti ed acquisti di azienda, trasformazioni e liquidazione volontaria o forzata);

In ambito contrattuale RCH fornirà assistenza per ciò che concerne la stesura delle bozze contrattuali da porre all'attenzione della controparte del Cliente con particolare focus sugli aspetti

attinenti all'efficacia, le condizioni generali, le clausole d'uso, i requisiti, la forma, l'interpretazione, la rappresentanza, il recesso, la cessione, la risoluzione, la simulazione, la nullità, l'annullabilità.

VII. Risorse Umane

Oggetto della prestazione è:

- L'assistenza nella gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali;
- L'assistenza e supporto alle acquisizioni di servizi inerenti alle risorse umane;
- Lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione del personale:
 - Redazione dei contratti di assunzione in conformità della disciplina civilistica e del C.C.N.L.;
 - Supporto allo studio di consulenza del lavoro per l'assolvimento e l'elaborazione delle pratiche all'assunzione, alla rilevazione ed elaborazione delle presenze e delle relative retribuzioni, ivi incluse tutte le elaborazioni di natura amministrativa (contributi, rimborsi spese, ecc.);
 - Verifica dei presupposti per l'attivazione, la conduzione e la conclusione dei procedimenti disciplinari anche relativi ai casi più gravi che possono comportare il licenziamento (giusta causa, giustificato motivo oggettivo, superamento del periodo di comporto) verso i dipendenti esplicitamente richiesti dal Cliente e di ogni altra azione giudiziaria ed extra giudiziaria, nonché assistenza nei procedimenti giudiziari in cui il Cliente stesso risulti parte (attrice o convenuta). La difesa avverso i ricorsi presentati dai dipendenti e l'assegnazione delle relative pratiche sarà assegnato a consulenti esterni il cui compenso formerà oggetto di una privata contrattazione tra il consulente stesso ed il Cliente.

- L'assistenza e supporto alla gestione delle relazioni industriali, anche riferite ad operazioni di licenziamento collettivo, che investono i lavoratori secondo le indicazioni secondo le indicazioni del Cliente;
- L'assistenza ed il supporto per la redazione dei processi e delle procedure aziendali secondo le indicazioni del Cliente e conseguente loro manutenzione;
- L'elaborazione di piani di formazione e conseguente organizzazione di corsi di preparazione e/o aggiornamento del personale;
- L'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa GDPR Privacy e D. Lgs. 81/2008 e successive eventuali modifiche e integrazioni;
- L'assistenza e supporto nelle relazioni industriali;
- Il supporto in ipotesi di verifiche ispettive da parte di tutti gli Organi di Controllo Pubblico nei luoghi di lavoro individuati dal Cliente;
- Assicura l'assistenza nei processi di ricerca e selezione del personale, da effettuarsi anche tramite fornitura di data-base e piattaforma.

VIII. Sistemi informativi

Oggetto della prestazione è:

- a. Servizi di consulenza e assistenza informatica per la progettazione e implementazione di un Sistema Informatico dei Punti Vendita;
- b. Fornitura del software applicativo e dell'hardware per la realizzazione del servizio di cui al punto a) ovvero richiesti direttamente dal Cliente;
- c. Servizi di manutenzione hardware (PC, Stampanti, Palmari, Access Point, etc) e software aziendali (Office 365, RCStore, Posta elettronica, Virtual POS, etc);

- d. Servizi di affiancamento per la negoziazione di accordi e/o contratti relativi alla assistenza ordinaria e straordinaria o alla implementazione di diverse soluzioni hardware e software non gestite direttamente da RCH;
- e. Supporto ai consulenti specializzati per la gestione delle problematiche sull'installazione o per il malfunzionamento dei registratori di cassa e dei POS;
- f. Servizi per la gestione di reti ed apparecchiature di rete, elaboratori e relative periferiche (dischi, unità backup), terminali, stampanti di sistema, struttura portatile, manutenzione PC;
- g. Consulenza per la gestione relativa ad occupazione spazi su disco, configurazione parametri di sistema, politiche di schedulazione ed organizzazione lavori, supervisione operazioni backup/restore manutenzione base dati, aggiornamento prodotti software e delle loro licenze; Supporto agli utenti e ai singoli punti vendita, analisi funzionale, tecnica e implementazione delle nuove modifiche, politiche di gestione delle releases e patches software, gestione dei parametri di sistema (tabelle di sistema), implementazioni legate a modifiche contabili e fiscali.

IX. Patrimonio e Sicurezza Aziendale

Oggetto della prestazione è:

- a. Ricerca, le società per i servizi di prelievo valori/Contazione, vigilanza, radio allarme e portierato in tutte le unità periferiche, nonché consulenza specifiche per settori;
- b. Redige aggiorna e gestisce i contratti con i suddetti istituti.
- c. Effettua controlli finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale e del contenimento delle differenze inventariali.

- d. Collabora con la Direzione Tecnica nell'elaborazione di proposte di investimenti strutturali e di impiantistica di sicurezza relativamente all'area di competenza e ne segue l'attuazione.
- e. Stabilisce in collaborazione con la Direzione Tecnica la filosofia degli impianti di allarme e tvcc, nei punti vendita periferici e nei depositi in relazione al format previsto.
- f. Effettua, un'analisi dei fabbisogni di ogni punto vendita ed elabora proposte e piani di dettaglio.
- g. Effettua delle verifiche in fase di svolgimento di inventari
- h. In occasione dell'apertura di nuovi punti vendita supporta il Direttore Tecnico nella definizione dei rischi e nell'individuazione di soluzioni e procedure a tutela del patrimonio aziendale. Implementa quanto definito dal piano di progetto in occasioni di nuove aperture/ristrutturazioni.
- i. In fase esecutiva si coordina con la Direzione Tecnica della società per l'installazione di nuovi impianti.
- j. Concorre al contenimento delle differenze inventariali definendo livelli di servizio e di copertura strutturale idonei.
- k. Visita periodicamente tutti i punti vendita, con priorità a quelli critici, per individuare le problematiche al fine di prevenire rischi e danni al patrimonio aziendale e le possibili soluzioni proponendo eventualmente piani di intervento trasversali a più aree.
- l. Verifica la corretta applicazione delle procedure in materia di sicurezza e il corretto funzionamento degli strumenti di controllo quali allarmi, tvcc, segnalando alla Direzione Tecnica eventuali anomalie.

- m. Collabora con la Direzione Logistica per la corretta gestione dei flussi merce dalle piattaforme. Attivando controlli specifici con ditta specializzata esterna in fase di carico e procedure specifiche per regolarizzare il trasporto e la consegna delle merci.
- n. Pianifica e attua programmi ed interventi di Security Auditing finalizzati alla prevenzione e repressione di eventi dannosi al patrimonio aziendale e al contenimento delle dispersioni.
- o. Cura le operazioni d'intervento sulle casse continue e casseforti.
- p. Si dedica alla ricerca, nell'ambito della sicurezza, di tecnologie innovative e migliorative delle attrezzature già esistenti promuovendone gli inserimenti.

X. Acquisti e Affari generali

RCH effettua per conto di Trade la selezione dei beni e servizi *no core* necessari alla società in seguito ad attente analisi quali-quantitative delle proposte offerte dagli operatori presenti sul mercato di riferimento.

Il servizio sarà fornito su impulso di Rica Trade, la quale dovrà dettagliare in un'apposita richiesta scritta, da far pervenire ad RCH via mail, il bene o il servizio di cui necessita.

XI. Immobiliare

L'oggetto della prestazione è:

- a. Gestione dei processi relativi alle nuove aperture, alle ristrutturazioni ed alle attività di sviluppo immobiliare (Studi di fattibilità per nuove iniziative, Progettazione definitiva ed esecutiva, Predisposizione dei capitolati per le gare di appalto di lavori e di servizi, Verifiche tecniche delle offerte, Supporto alla predisposizione dei contratti di appalto, Gestione degli appaltatori, verifica degli adempimenti contributivi di appaltatori e subappaltatori, Assicurazione del completamento della chiusura amministrativa, documentale e contabile

- dei lavori, gestione del ciclo passivo) ☒ Attivazione delle licenze commerciali per le nuove aperture e volture per i punti vendita già esistenti
- b. Conduzione di visite ispettive presso gli immobili al fine di verificarne lo stato manutentivo;
 - c. Gestione delle attività di manutenzione straordinaria a seguito di segnalazione o di visita ispettiva (attivazione dei fornitori, verifica dei preventivi e dei capitolati, verifica della chiusura tecnico/amministrativa dei lavori, gestione del ciclo passivo)
 - d. Gestione e monitoraggio delle attività di manutenzione programmata compresi i rinnovi dei certificati di prevenzione incendi (verifica del rispetto degli adempimenti previsti nei contratti di manutenzione);
 - e. Gestione delle utenze (richiesta di nuove utenze, volture, cessazioni, verifica consumi);
 - f. Verifica della conformità documentale, reperimento documentale e gestione dell'archivio tecnico;
 - g. Introduzione e gestione della piattaforma informativa per la gestione della manutenzione e dell'archivio tecnico.

L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Nelle aree organizzative che interessano la Società, si è proceduto ad identificare le attività sensibili in relazione alla Responsabilità Amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, il cui elenco è riportato nelle tabelle seguenti.

Si sottolinea che:



- le attività sensibili identificate potranno variare a seguito di aggiornamenti organizzativi, procedurali, normativi o anche ad esito della vigilanza che verrà successivamente effettuata ai fini della compliance al D. Lgs. 231/01 sui processi di TRADE.
- molte delle attività sensibili presenti in TRADE sono gestite dalla RCH, holding operativa del Gruppo Risparmio Casa, in virtù del “Contratto di Fornitura di Servizi Aziendali”.

MATRICE INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ E RISCHI REATO (“MIAR”)

La MIAR, riportata alla pagina seguente, costituisce una guida per la lettura del successivo Capitolo *“Formalizzazione dei protocolli ex art. 6, comma 2, lett. b) del decreto”*: in particolare, nella tabella viene indicato per ogni categoria di reato ed attività sensibile di riferimento il paragrafo corrispondente nell’ambito del quale sono descritti i protocolli adottati ai sensi dell’Art. 6 comma 2 lett. b) del Decreto.

TABELLA: Matrice Individuazione Attività a Rischio Reato

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT | |
|---|--|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|--|
| 1. Amministrazione e Contabilità | 1.1. Trasmissione dei dati, amministrativi e contabili, da Rica Trade a RCH per le attività previste nel "Contratto di fornitura servizi". | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| | 1.2. Verifica dei servizi ricevuti da RCH: completezza ed idoneità. | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| | 1.3. Adempimenti fiscali e Tributari. | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| | 1.4. Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di Revisione | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | |

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT |
|---|---|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|
| 2. Tesoreria | 2.1. Verifica dei servizi ricevuti da RCH: completezza ed idoneità | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | 2.2. Gestione dei flussi monetari e finanziari | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| | 2.3. Gestione della piccola cassa. | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| 3. Corporate Governance – Affari societari | 3.1. Affidabilità dei partner commerciali e finanziari | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | |
| | 3.2. Decisioni su operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti liquidazioni, ecc.). | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | |

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT |
|--------------------|---|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|
| | 3.3. Definizione del compenso ai consulenti e verifica della prestazione | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | |
| | 3.4. Gestione degli accordi transattivi | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | |
| | 3.5. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | |
| | 3.6. Gestione dei rapporti infragruppo | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | |
| | 3.7. Gestione donazioni sponsorizzazioni, erogazioni liberali, anche a soggetti privati | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | |

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT |
|-----------------------|---|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|
| 4. Commerciale | 4.1. Selezione dei fornitori | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | |
| | 4.2. Selezione degli spedizionieri e dei consulenti esterni che si occupano di import/export dei prodotti. | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | 4.3. Acquisto e commercializzazione anche online, di beni o servizi contraddistinti da marchi e segni distintivi ovvero costituenti o incorporanti diritti di proprietà intellettuale | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT |
|---------------------|---|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|
| | 4.4 Definizione del prezzo del bene o servizio acquistato | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | ✓ |
| | 4.5. Controllo della qualità degli articoli provenienti sia dai Paesi extra UE, sia dai Paesi europei | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| | 4.6. Operazioni doganali per l'importazione dei prodotti | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| | 4.7. Approvvigionamenti di merce da Paesi extra UE | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | ✓ |
| 5. Logistica | 5.1. Attività di carico e scarico merce nella Piattaforma | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT | |
|--------------------------|---|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|--|
| | 5.2. Selezione dei vettori e dell'Operatore logistico | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| | 5.3. Gestione inventarial e del magazzino presso la Piattaforma | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | ✓ | | | | |
| 6. IT e diritti d'autore | 6.1 Verifica, in termini di completezza ed idoneità, dei servizi forniti da RCH a RICA Trade. | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| | 6.2. Detenzione, produzione e utilizzo di programmi informatici | | ✓ | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | |

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT |
|-------------------------|---|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|
| 7. Legale | 7.1. Gestione dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| | 7.2. Gestione dei rapporti con i legali esterni. | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 8. Risorse Umane | 8.1. Verifica, in termini di completezza e idoneità, dei servizi forniti da RCH a Rica Trade. | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | | | |
| | 8.2. Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | |

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT | |
|--------------------------------|--|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|--|
| | 8.3. Assunzione del personale e gestione delle note spese. | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.4. Valutazione del personale e definizione dei percorsi di carriera. | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.5. Appalto di servizi alle cooperative | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | | | | |
| 9. Sicurezza sul lavoro | 9.1. Comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze. | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT | |
|----------------------------|---|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|--|
| | 9.2. Selezione delle imprese appaltatrici presso la Piattaforma | ✓ | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | 9.3. Aggiornamento e revisione del DVR. | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | 9.4. Formazione ed informazione dei lavoratori | | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| 10. UFFICIO TECNICO | 10.1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, provvedimenti amministrativi. | ✓ | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT |
|---------------------|---|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|
| | 10.2. Verifica nella piattaforma della presenza e della idoneità delle necessarie licenze ed autorizzazioni utili a garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) | ✓ | | | | | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | |
| 11. Ambiente | 11.1. Gestione dei rifiuti nelle Piattaforme e adempimenti connessi | ✓ | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |
| | 11.2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in materia di | ✓ | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | |

| AREA ORGANIZZATIVA | ATTIVITÀ SENSIBILI | PA | DI (INF) | CO | DFM | DICOM | RS | CP | DT | PI | SSL | RI | PAG | DA | DM | RA | ICPT | TRIB | RCO | PCU | RT | |
|--------------------|--|----|----------|----|-----|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|------|------|-----|-----|----|--|
| | sicurezza ed igiene sul lavoro durante le verifiche e le ispezioni o per il rilascio di autorizzazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.3. Gestione degli adempimenti inerenti all'attività di informazione e formazione dei lavoratori | | | | | | | | | | | | | | | ✓ | | | | | | |

FORMALIZZAZIONE DEI PROTOCOLLI EX ART. 6, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO

In relazione a quanto prescritto dal Decreto, art. 6, comma 2, lett. b), nelle aree organizzative di seguito specificate sono stati definiti *“degli specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire”*; in particolare, tali Protocolli sono atti a prevenire o ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati presupposto e la conseguente responsabilità di RICA Trade.

1. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|--|-------------------|
| 1.1. Trasmissione dei dati amministrativi e contabili, da Rica Trade a RCH, per le attività previste nel “Contratto di fornitura servizi”. | RS, CP, TRIB |
| 1.2. Verifica dei servizi ricevuti da RCH: completezza ed idoneità. | RS, CP, TRIB |
| 1.3. Adempimenti fiscali e tributari. | PA, CP, RS, TRIB, |
| 1.4. Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di Revisione. | RS, CP, TRIB |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

1.1 Trasmissione dei dati amministrativi e contabili, da Rica Trade a RCH, per le attività previste nel “Contratto di fornitura servizi”.

- Formale identificazione delle figure aziendali preposte alla predisposizione ed alla trasmissione dei documenti contabili e amministrativi necessari a RCH S.p.A. (“RCH”) per adempiere ai servizi di assistenza, verifica, controllo, supporto e archiviazione previsti nel contratto di fornitura servizi.
- Tutti i documenti (raccolti e prodotti) trasmessi a RCH per l’adempimento dei servizi di cui al richiamato contratto devono essere verificati in termini di correttezza, completezza e

veridicità da parte di un soggetto diverso rispetto a chi ha eseguito l'attività di raccolta dei documenti stessi.

- I dipendenti/consulenti di TRADE devono garantire, nel rapporto con i dipendenti/consulenti di RCH, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti da questi ultimi, necessari per adempiere alle previsioni contrattuali.

1.2. Verifica della completezza ed idoneità dei servizi ricevuti da RCH.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o un suo delegato deve verificare che i servizi forniti dalla RCH S.p.A. (i) siano conformi alle previsioni del contratto di "fornitura servizi aziendali" siglato tra le parti il 3 gennaio 2023 (ii) siano completi ed idonei alle esigenze della Società (iii) siano stati svolti nel rispetto delle previsioni del presente Modello, nonché delle procedure organizzative formalmente emesse da RICA Trade. In caso contrario, dovrà informare immediatamente il Consiglio di amministrazione e l'Organismo di Vigilanza per i conseguenti provvedimenti.

1.3. Adempimenti fiscali e tributari.

L'attività sensibile prevede le seguenti Attività Operative:

| Attività Operative | Rischi Reato |
|--|---------------------|
| 1.3.1. Attività di monitoraggio normativo | RS, TRIB |
| 1.3.2. Gestione degli adempimenti fiscali | PA, CP, RS, TRIB |
| 1.3.3. Gestione della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali | PA, CP, RS, TRIB |

1.3.1. Attività di monitoraggio normativo

- Formale previsione di attività di monitoraggio ed aggiornamento in ambito, che includano incontri di formazione sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo;
- Formale previsione di attività di verifica del rispetto dei vincoli normativi in materia di determinazione delle imposte dirette e indirette.

1.3.2. Gestione degli adempimenti fiscali

- Implementazione di un sistema informatico dedicato per la registrazione di ogni accadimento economico;
- Formale previsione di attività di monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- Formale previsione di una verifica della completezza e correttezza delle informazioni / dati necessari al calcolo delle imposte;
- Predisposizione formale di attività relative alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e della imposta sul valore aggiunto;
- Previsione formale di attività relative al conteggio e alla determinazione delle imposte dovute mediante l'assistenza di un consulente terzo, con il quale sottoscrivere apposito contratto scritto nel quale inserire specifiche clausole con cui i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati da RCH

nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tali obblighi;

- Previsione formale di attività di monitoraggio / revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali.

1.3.3. Gestione della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali

- Formale identificazione delle figure aziendali preposte alla predisposizione dei modelli di versamento / dichiarativi (es. dichiarazione redditi, IVA, 770, ecc.);
- Formale predisposizione di verifiche circa la correttezza dei modelli dichiarativi predisposti;
- Formale previsione del monitoraggio relativo alle scadenze da rispettare per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Formale approvazione delle dichiarazioni predisposte e trasmissione (ivi inclusa trasmissione telematica) delle stesse alle Autorità competenti, nel pieno rispetto del sistema di deleghe, procure e responsabilità organizzative assegnate in essere;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

1.4. Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di Revisione

- Previsione di riunioni periodiche finalizzate all'analisi delle informative periodiche o del progetto di bilancio, tra il Collegio Sindacale e l'OdV;

- tempestiva messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- previsione di apposite riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Società di revisione.

2. TESORERIA

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|---|------------------------|
| 2.1. Verifica dei servizi ricevuti da RCH: completezza ed idoneità. | PA, CO, RS, CP, RI, RT |
| 2.2. Gestione dei flussi monetari e finanziari | PA, CO, CP, RI, DM |
| 2.3. Gestione della piccola cassa. | PA, CP, RI, DM |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

2.1. Verifica dei servizi ricevuti da RCH: completezza ed idoneità.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o un suo delegato deve verificare che i servizi ricevuti in ambito TESORERIA dalla RCH S.p.A. (i) siano rispettosi delle previsioni del contratto di “fornitura servizi aziendali” siglato tra le parti il 3 gennaio 2023 (ii) siano completi ed idonei alle esigenze della Società (iii) siano stati svolti rispettando sia le previsioni del presente Modello, sia le procedure organizzative formalmente emesse da RICA Trade. In caso contrario, dovrà informare

immediatamente il Consiglio di amministrazione e l'Organismo di Vigilanza per i conseguenti provvedimenti.

2.2. Gestione dei flussi monetari e finanziari

È obbligatorio che:

- i pagamenti, previo adeguato controllo e autorizzazione, siano eseguiti solo a fronte di documenti giustificativi (ad es. contratto, fattura, nota spesa, nota di addebito, ecc.) che devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso;
- il processo operativo e decisionale, conclusosi nell'ordine di pagamento, sia sempre tracciabile e verificabile nelle singole operazioni;
- le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione, trasferimento di denaro e valori) o finanziarie debbano avere sempre una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita siano utilizzati esclusivamente i canali bancari e quelli facenti capo a intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;

- sia assicurata la ricostruzione delle operazioni finanziarie attraverso l'identificazione della clientela e la conservazione dei dati in appositi archivi;
- sia sempre prevista la rilevazione e l'analisi di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- siano interrotte o, comunque, sospese le operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- (nelle ipotesi di autonomia all'impiego di risorse finanziarie) siano stabiliti limiti all'impiego, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone/funzioni;
- sia sempre prevista l'analisi e la verifica ex ante di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette;
- sia costantemente verificata la regolarità dei pagamenti con riferimento alla coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le

relative somme.

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;



- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 5.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 5.000,00;
- garantire che pagamenti e incassi siano gestiti solo dai soggetti aziendali individuati espressamente o muniti di procure conferite a tal scopo;
- garantire che nella gestione dei flussi monetari siano sempre rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche (L. 136/10);
- limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni, servizi e consulenze;
- utilizzare esclusivamente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di partecipazioni e delle operazioni legate alla gestione del capitale sociale;
- verificare che tutti gli assegni emessi a favore della Società, al fine di adempiere all'obbligo della corretta identificazione della clientela, siano rilasciati dal soggetto debitore cui è stata emessa la fattura con l'obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità;

- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando tutta la documentazione prodotta nell'ambito della gestione dei flussi monetari e finanziari;
- effettuare pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso.

È, quindi, vietato:

- l'utilizzo del contante al di sopra della soglia prevista dalla normativa vigente, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie;
- accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri, ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori a 1.000 euro;
- accettare assegni emessi da soggetti che non sono i reali debitori nei confronti della Società;

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti in contanti, eccetto per le particolari tipologie di acquisto rientranti nella piccola Società e comunque per importi limitati;
- effettuare operazioni su strumenti finanziari, anche derivati di natura meramente speculativa, non adeguatamente approvati da specifica delibera del CdA.

2.3. Gestione della piccola cassa.

L'uso della piccola cassa contante potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di corruzione attraverso l'utilizzo delle somme di denaro presenti nella cd. "cassa contanti" della Società, al fine di ottenere disponibilità utilizzabili per fini corruttivi.

Pertanto, TRADE vieta l'uso della moneta contante salvo che per effettuare pagamenti modesti, di importo limitato e fino ad un massimo di 500 euro (cinquecento euro).

3. CORPORATE GOVERNANCE E AFFARI SOCIETARI

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|---|---------------------|
| 3.1. Affidabilità dei partner commerciali finanziari. | CO, RS, RI, TRIB |

| | |
|--|----------------------|
| 3.2. Decisioni su operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.). | CO, RS, CP, RI, TRIB |
| 3.3. Definizione del compenso ai consulenti e verifica della prestazione. | PA, RS, CP, RI, TRIB |
| 3.4. Gestione degli accordi transattivi. | PA, RS, CP, RI, TRIB |
| 3.5. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione. | PA, RS, CP, RI, TRIB |
| 3.6. Gestione dei rapporti infragruppo | CO, RS, CP, RI, TRIB |
| 3.7. Gestione di donazioni o sponsorizzazioni, erogazioni liberali, anche a soggetti privati | PA, RS, CP, RI, TRIB |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

3.1. Affidabilità dei partner commerciali e finanziari.

È necessario:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, dei partner commerciali/finanziari, e dei collaboratori commerciali;
- verificare che Fornitori, Partner e Collaboratori non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora Fornitori, Partner, e Collaboratori siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del C.d.A., sentito l'OdV;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, ecc.);
- instaurare rapporti contrattuali con fornitori, partner e collaboratori commerciali che godono di una reputazione rispettabile e si ispirino a principi etici comparabili a quelli della Società, effettuando preventivamente le opportune verifiche;
- garantire che la selezione dei fornitori, partner e collaboratori commerciali avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza;
- vincolare i fornitori, i partner ed i collaboratori commerciali attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati dalla Società attraverso il Codice Etico e il diritto di quest'ultima, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti;
- monitorare la permanenza dei requisiti di affidabilità commerciale, professionalità, onestà e integrità morale dei fornitori, partner e collaboratori commerciali nel corso del rapporto contrattuale, anche richiedendo agli stessi di comunicare l'eventuale intervenuta sottoposizione degli stessi a procedimento penale per reati di criminalità Organizzata, ricettazione o riciclaggio o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità degli stessi o per comportamenti tenuti in violazione delle prescrizioni contenute nella Convenzione OCSE relativa alla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 17 dicembre 1997;

- assicurare che i pagamenti ai fornitori, partner e collaboratori commerciali siano effettuati direttamente ed esclusivamente sul conto intestato agli stessi e mai su conti cifrati o in contanti o in favore di un soggetto diverso;
- assicurare che nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- assicurare la massima trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- assicurare che le relazioni con i fornitori, partner e collaboratori commerciali siano franche, trasparenti e collaborative;
- prestare la massima attenzione a comportamenti e notizie riguardanti i fornitori, partner e collaboratori commerciali che possano anche solo generare il sospetto della commissione di reati di cui al d.lgs. 231/2001, comunicandoli tempestivamente all'Organismo di Vigilanza;
- registrare a sistema con completezza e precisione tutte le operazioni relative agli ordini di acquisto per permettere la loro tracciabilità;
- conservare in modo completo ed aggiornato le informazioni relative ai rapporti con i fornitori, partner e collaboratori commerciali, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

3.2. Decisioni su operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni, ecc.)

I destinatari del Modello devono:

- verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle società che costituiscono la controparte contrattuale nell'operazione straordinaria al fine di instaurare rapporti

unicamente con soggetti di cui sia certa l'identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), che devono esibire un documento attestante la sussistenza di idonei poteri di rappresentanza della controparte contrattuale e che siano impegnati solo in attività lecite;

- assicurare la chiarezza del contenuto degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- assicurare che ogni operazione straordinaria sia, oltre che registrata in conformità alle prescrizioni di legge, anche legittima, autorizzata e verificabile;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali delle società partecipate/controllate nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore dell'operazione straordinaria.

È fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele;
- ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve della Società o delle società controllate/partecipate non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società o delle società controllate/partecipate fuori dai casi previsti dalla legge;
- è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno.

- porre in essere, ad esempio in caso di costituzione di una società di scopo e/o NewCo, una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti, oppure una rilevante sopravvalutazione del patrimonio della Società.

3.3. Definizione del compenso ai consulenti.

- Il compenso riconosciuto al professionista deve essere congruo e rispondente ai parametri del tariffario dell'Ordine professionale di appartenenza.

È necessario:

- regolare per iscritto tutti i rapporti con i professionisti esterni: i contratti/mandati devono essere formalizzati e devono indicare chiaramente, ove possibile, il compenso pattuito, oneri ed accessori;
- assicurare che i pagamenti ai professionisti esterni siano effettuati direttamente ed esclusivamente sul conto intestato agli stessi e mai su conti cifrati o in contanti o in favore di un soggetto diverso.

3.4. Gestione degli accordi transattivi.

È necessario:

- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 10.000,00.
- individuare criteri che permettano di evidenziare eventuali transazioni sospette relative ad acquisti di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: prezzi

particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti da quelle concordate, qualora prevista mancanza di documentazione obbligatoria di certificazione del prodotto, ecc.);

- assicurarsi che la valutazione circa l'opportunità di un accordo transattivo e la successiva conduzione delle trattative siano sempre supportati da informazioni esaustive per consentire decisioni circostanziate;

È vietato concludere accordi transattivi, in assenza dei necessari presupposti, come contropartita per indurre un funzionario pubblico a promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle normative applicabili.

3.5. Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione

- Obbligo di collaborazione fra i due Organi di controllo: deve esserci massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con collegio sindacale e la società di revisione in occasione di richieste da parte dei soci; in particolare, è fatto obbligo di fornire con la dovuta tempestività ed accuratezza le informazioni richieste dalla direzione e da altri dipendenti per assolvere le rispettive responsabilità;
- tracciabilità: deve essere garantita la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i soci, collegio sindacale la società di revisione.

3.6. Gestione dei rapporti infragruppo

- Verificare che negli scambi di flussi finanziari infragruppo vengano rispettati i presidi antiriciclaggio contemplati nell'art. 41 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2007;



- rispettare i principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione nella gestione dei rapporti infragruppo;
- assicurare che ogni operazione infragruppo sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.

3.7. Gestione di donazioni o sponsorizzazioni, erogazioni liberali, anche a soggetti privati

- Ogni tipo di operazione a debito e a credito sui conti correnti della Società deve essere autorizzata tramite l'esercizio del meccanismo della firma congiunta di due Procuratori Autorizzati con o senza limiti di importo;
- devono esistere documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;
- la gestione dei flussi monetari deve rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche (L. 136/10). È sempre opportuno corredare ogni operazione di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

4. COMMERCIALE

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|--|-----------------------------------|
| 4.1. Selezione dei fornitori | PA, CO, DICOM, RI, PAG, TRIB, RCO |
| 4.2. Selezione degli spedizionieri e dei consulenti esterni che si occupano dell'import/export dei prodotti | PA, CO, RI, PAG, TRIB, RCO, RT |
| 4.3. Acquisto e commercializzazione, anche on-line, di beni o servizi contraddistinti da marchi e segni distintivi ovvero costituenti o incorporanti diritti di proprietà intellettuale. | CO, DFM, DICOM, RI, PAG, TRIB |
| 4.4. Definizione del prezzo del bene o servizio acquistato | CO, CP, RI, TRIB, RT |
| 4.5. Controllo della qualità degli articoli provenienti sia dai Paesi extra UE, sia dai Paesi europei | DFM, DICOM, RI, DA, RT |
| 4.6. Operazioni doganali per l'importazione dei prodotti | PA, CO, DFM, DICOM, RI, RT |
| 4.7. Approvvigionamenti di merce da Paesi extra UE | CO, DFM, DICOM, RI, TRIB, RT |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

4.1. Selezione dei fornitori

- La scelta dei fornitori avviene dopo aver svolto idonee verifiche sulla loro buona reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso con loro i fondamentali principi etici che guidano la Società;

- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori devono prevedere apposite clausole che stabiliscano il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati da TRADE, e il diritto della Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato con la richiesta il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti commerciali con Fornitori al solo scopo di occultare, trasferire o impiegare denari, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- acquistare prodotti destinati alla vendita Società tali da cagionare nocimento all'industria nazionale o all'ordine economico, ossia beni viziati da nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o comunque che presentano caratteristiche tali da indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei Pubblici dipendenti e della Pubblica Amministrazione che rappresentano;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, beni, servizi, anche a titolo personale, ecc.) in favore di Pubblici dipendenti e di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- acquistare prodotti riconoscendo un corrispettivo di favore, ovvero un importo superiore rispetto a quello reale, a soggetti segnalati e/o riconducibili a Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio, italiani ed esteri, con la sola finalità di corrompere gli stessi allo scopo di far conseguire alla società un indebito o illecito profitto o vantaggio.

4.2. Selezione degli spedizionieri e dei consulenti esterni che si occupano dell'import/export dei prodotti

- gli spedizionieri ed i consulenti esterni che si occupano dell'import/export devono essere (i) soggetti fidati a conoscenza della complessità del commercio internazionale (ii) in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali; gli spedizionieri devono essere iscritti all'albo degli spedizionieri, con rappresentanza diretta o indiretta.
- I consulenti esterni che si occupano dell'import/export e gli spedizionieri devono condividere i fondamentali principi etici che guidano la Società;
- sono definite le modalità di calcolo delle provvigioni e descritto l'iter autorizzativo richiesto per la liquidazione delle provvigioni, previo controllo di congruità con quanto previsto dal contratto.
- Il consulente esterno per l'import/export nominato dalla Società (i) verifica che la merce acquistata nei Paesi extra UE sia conforme alla normativa europea (ii) comunica al referente interno della RICA Trade, le caratteristiche della merce ; inoltre, prima della sua spedizione,



il consulente esterno verificherà i documenti di spedizione e il caricamento della merce dopo la produzione in serie.

4.3. Acquisto e commercializzazione di beni o servizi contraddistinti da marchi e segni distintivi ovvero costituenti o incorporanti diritti di proprietà intellettuale.

- garantire controlli che consentono di evitare la messa in vendita alle società del Gruppo Risparmio Casa di prodotti con caratteristiche non conformi alla normativa europea;
- verificare che la merce acquistata nei paesi extra UE sia rispettosa della normativa italiana ed europea;
- informare chi acquista la merce in Cina per conto di RICA Trade che la società intende avere rapporti solo con produttori/venditori qualificati, seri e professionali, che possibilmente godano di tale considerazione anche nei mercati europei;
- richiedere al consulente che opera per conto di RICA Trade in Cina o in altri Paesi extra UE, una dichiarazione di conformità alla normativa europea della merce acquistata, ed acquisire tutta la documentazione necessaria alle operazioni di sdoganamento.

È vietato:

- acquistare prodotti realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;
- acquistare prodotti che riportano indicazioni geografiche o denominazione di origine false;



- apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi di tali merci.

4.4. Definizione del prezzo del bene o servizio acquistato

- Il valore/prezzo dei beni acquistati deve essere in linea rispetto a quello normalmente praticato nel mercato di riferimento.
- È vietato negoziare condizioni contrattuali occulte, che non risultino da idonea documentazione conservata unitamente a quella relativa all'acquisto.

4.5. Controllo della qualità degli articoli provenienti sia dai Paesi extra UE, sia dai Paesi europei

- Il responsabile qualità della Società deve verificare che la merce acquistata presso i Paesi extra UE sia vendibile nel territorio italiano perché conforme alla normativa UE. Il consulente esterno import / export e lo spedizioniere della Società forniranno ogni supporto utile, per quanto di loro competenza, al responsabile della qualità.
- È vietato acquistare prodotti non conformi alla normativa europea.

4.6. Operazioni doganali per l'importazione dei prodotti

- Verifica e controllo, da parte dell'ufficio approvvigionamento e dello spedizioniere, della documentazione trasmessa dal fornitore estero;
- verifica e controllo, da parte dell'ufficio contabilità fornitori esteri e dell'ufficio tesoreria, del pagamento delle bolle doganali da parte dello spedizioniere;

- monitorare l'adeguatezza e l'affidabilità degli spedizionieri doganali ai quali vengono normalmente delegate le attività relative alle operazioni doganali.
- verifica della corretta compilazione delle dichiarazioni doganali.

È altresì opportuno rispettare i seguenti protocolli preventivi specifici:

- i. i rapporti con le autorità doganali devono essere improntati alla assoluta trasparenza, correttezza e disponibilità verso i Pubblici ufficiali, anche nelle fasi di raccolta e di verifica della documentazione da trasmettere ai medesimi;
- ii. definizione delle modalità di acquisto da fornitori extra UE;
- iii. inserimento di clausole contrattuali standardizzate ai fini dell'osservanza di principi etici (cd. clausole 231).

4.7. Approvvigionamento di merce da paesi extra UE

- esistenza di una anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
- esistenza di una anagrafica dei contratti con spedizionieri e fornitori, costantemente aggiornata;
- puntuali verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
- puntuali verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;



- puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;
- puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento;
- verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
- verifica preliminare della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
- creazione di un apposito archivio societario in cui conservare i documenti di importazione, vale a dire il DAU (documento Amministrativo Unico) o "bolla doganale", la fattura del fornitore extra UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi;
- conservazione dell'esemplare n. 8 del DAU quietanzato, che di volta in volta dovrà essere numerato progressivamente ed annotato nel registro degli acquisti al fine della detrazione dell'IVA (fatta eccezione per i casi di indetraibilità);
- conservazione della documentazione atta a comprovare la detraibilità o meno dell'IVA che, a seconda dei casi, può assumere la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario o di autofattura.

5. LOGISTICA

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|---|--------------|
| 5.1. Attività di carico e scarico merce nella Piattaforma. | DI, PA |
| 5.2. Selezione dei vettori e dell'Operatore logistico. | DI, DA |
| 5.3. Gestione inventariale del magazzino presso la Piattaforma. | CP, RS, TRIB |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

5.1. Attività di movimentazione, carico e scarico merce nei magazzini e/o sugli autotreni

È necessario monitorare la corretta gestione dell'attività di movimentazione, carico e scarico merci affidata a soggetti terzi (cooperative di servizi), pretendendo il rispetto delle previsioni del Modello, del D. Lgs. 81/2008 e di tutte le misure prevenzionistiche (anche quelle relative al corretto uso dei mezzi mobili di movimentazione (ad esempio, carrelli elevatori o transpalletts);

5.2. Selezione dei vettori e dell'operatore logistico³.

La scelta dei vettori e dell'operatore logistico avviene (i) dopo aver svolto idonee verifiche sulla loro buona reputazione e affidabilità che gli stessi hanno sul mercato (ii) dopo avere condiviso con loro i fondamentali principi etici che guidano la Società;

³ L'operatore logistico è un soggetto terzo che opera all'interno della Piattaforma e gestisce propri dipendenti addetti alla movimentazione merce.

- i contratti che regolano i rapporti con i vettori e con l'operatore logistico devono prevedere apposite clausole che stabiliscano il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali presenti nel Modello adottato da RICA TRADE e il diritto della Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato con la richiesta il risarcimento dei danni eventualmente patiti.
- E' vietato intrattenere rapporti commerciali con società di autotrasporti e/o operatori logistici i cui proprietari o legali rappresentanti siano legati ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

5.3. Gestione inventariale del magazzino presso la Piattaforma.

- Il responsabile della logistica preposto alla contabilità di magazzino deve fornire entro fine anno a chi deve redigere il bilancio l'esatto ammontare delle rimanenze di magazzino;
- Il buyer e la direzione commerciale dovranno fornire ogni elemento utile a valutare la perdurante appetibilità del prodotto per la vendita a dettaglio.

6. SISTEMI INFORMATIVI E SICUREZZA INFORMATICA

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|---|---------------------|
| 6.1. Verifica in termini di completezza ed idoneità dei servizi forniti da RCH a Rica Trade | PA, DI, DA |
| 6.2. Detenzione, produzione e utilizzo di programmi informatici | DI, PAG |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici.

6.1. Verifica, in termini di completezza ed idoneità, dei servizi forniti da RCH a RICA Trade

- Il Presidente del Consiglio di amministrazione o un suo delegato deve verificare che i servizi forniti in ambito *INFORMATION TECHNOLOGY* dalla RCH S.p.A. (i) siano rispettosi delle previsioni del contratto di “fornitura servizi aziendali” siglato tra le parti il 3 gennaio 2023 (ii) siano completi ed idonei alle esigenze della Società (iii) siano stati svolti rispettando sia le previsioni del presente Modello, sia le procedure organizzative formalmente emesse da RICA Trade. In caso contrario, dovrà informare immediatamente il Consiglio di amministrazione e l’Organismo di Vigilanza per i conseguenti provvedimenti.

6.2. Detenzione, produzione e utilizzo di programmi informatici

- predisposizione di adeguati strumenti tecnologici (es. software) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti e in particolare di quelli appartenenti alle strutture aziendali ritenute più esposte al rischio;
- predisposizione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- previsione di idonee clausole nei contratti conclusi con i provider di servizi legati all’IT;
- regolamentazione dell’uso di apparecchi (quali tablet e smartphone) a fini lavorativi;
- selezione e definizione di browser, programmi, social network e applicazioni il cui uso è permesso/tollerato/limitato/vietato all’interno del contesto aziendale;
- adozione di sistemi di logging e di monitoring nei limiti consentiti;
- scelta dei cd. cloud server ammessi dall’azienda sulla base di criteri stabiliti da policy interne (es. affidabilità del gestore, accessibilità del servizio, ecc.).

È inoltre necessario che:

- i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati, per l'accesso alle applicazioni e alla rete debbano essere individuali e univoci;
- la procedura che definisce le regole per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.) debba essere formalizzata e comunicata a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- l'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi (ad es. consulenti e fornitori) sia regolata mediante l'esecuzione delle attività definite in una procedura formalizzata;
- la gestione di account e di profili di accesso preveda l'utilizzo di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi;
- siano formalizzate procedure per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super user, ecc.);
- l'accesso fisico ai locali riservati in cui risiedono le infrastrutture IT sia garantito mediante l'utilizzo di codici di accesso, token authenticator, pin, badge, valori biometrici;
- siano effettuati controlli periodici sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse e il ruolo ricoperto dall'utente autorizzato;
- la gestione del back up sia disciplinata da una procedura in cui siano definite le attività di salvataggio dei dati per ogni applicazione e database in uso presso l'azienda, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;
- la gestione dei sistemi hardware preveda la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la società e regolamentare le responsabilità, le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware in una procedura formalizzata;
- la gestione dei sistemi software includa la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e

l'effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso.

Infine, nei flussi informativi periodici destinati all'Organismo di Vigilanza, le funzioni preposte dovranno comunicare, per quanto di competenza, una serie di informazioni quali, ad esempio, quelle relative alle attività di salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software, ai controlli e verifiche periodiche sull'efficienza generale del sistema, all'elenco dei soggetti delegati ad accedere a sistemi informatici della P.A.

7. LEGALE

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|---|--------------------------|
| 7.1. Gestione dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali. | PA, CO, RS, RI, DM, TRIB |
| 7.2. Gestione dei rapporti con legali esterni. | PA, RS, RI, DM, TRIB |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

7.1. Gestione dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali

L'opportunità di un accordo transattivo e la successiva conduzione delle trattative devono sempre essere supportati da informazioni esaustive per consentire decisioni circostanziate e rispettose dei principi etici della società.

È vietato adottare comportamenti contrari alla legge e al Codice Etico, ed in particolare:

- favorire indebitamente gli interessi della Società, attraverso incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, finalizzati a condizionare illecitamente la volontà dei giudici o dei membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio);
- in sede di decisione del contenzioso, influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante, o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso, anche a mezzo di legali esterni o consulenti.

È altresì vietato:

- offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altra utilità a/da un Funzionario Pubblico, o di autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di danaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore a o per un Funzionario Pubblico, al fine di favorire la Società o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo per farne trarre un vantaggio alla Società;
- concludere accordi transattivi in assenza dei necessari presupposti come contropartita per indurre un funzionario pubblico a promuovere o favorire gli interessi della Società impropriamente o in ogni caso in violazione delle normative applicabili;
- esibire al Giudice documenti incompleti e dati falsi o alterati.

7.2. Gestione dei rapporti con legali esterni.

- Garantire che la selezione dei legali esterni avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza e, in riferimento a questi, che la scelta sia motivata e documentata al fine di evitare che la Società stipuli, a condizioni ingiustificatamente favorevoli, contratti per consulenze o prestazioni professionali a contenuto intellettuale di

qualsiasi natura con soggetti graditi o comunque vicini ad un soggetto pubblico, al fine di trarne un indebito vantaggio;

- vincolare il legale esterno, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati attraverso il Codice Etico e il diritto di TRADE, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

8. RISORSE UMANE

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|---|-------------------|
| 8.1. Verifica in termini di completezza ed idoneità dei servizi forniti da RCH a Rica Trade | PA, CO, PI, ICPT |
| 8.2. Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta. | CO, PI, SSL, ICPT |
| 8.3. Assunzione del personale e gestione delle note spese. | PA, CO, RS |
| 8.4. Valutazione del personale e definizione dei percorsi di carriera. | PA, CP |
| 8.5. Appalto di servizi alle cooperative | CO, PI, SSL, ICPT |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

8.1. Verifica, in termini di completezza ed idoneità, dei servizi forniti da RCH a RICA Trade

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o un suo delegato deve verificare che i servizi ricevuti in ambito *RISORSE UMANE* dalla RCH S.p.A. (i) siano rispettosi delle previsioni del contratto di

“fornitura servizi aziendali” siglato tra le parti il 3 gennaio 2023 (ii) siano completi ed idonei alle esigenze della Società (iii) siano stati svolti rispettando sia le previsioni del presente Modello, sia le procedure organizzative formalmente emesse da RICA Trade. In caso contrario, dovrà informare immediatamente il Consiglio di amministrazione e l’Organismo di Vigilanza per i conseguenti provvedimenti.

8.2 Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta.

- Rispetto delle previsioni del Codice etico aziendale;
- la retribuzione dei dipendenti deve essere conforme alle previsioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro;
- va rispettata la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sono rispettate le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- le condizioni di lavoro, i metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative devono essere rispettose dei diritti del lavoratore e, quindi, non degradanti.

La Società si impegna, inoltre, a verificare che l’affidatario del servizio:

- abbia ottenuto il rilascio del certificato di regolarità contributiva e retributiva (DURC), propedeutico alla disposizione di pagamento dei corrispettivi della prestazione;
- abbia ottenuto il rilascio del certificato di regolarità fiscale (DURF);
- abbia sottoscritto una dichiarazione con cui attesta (i) di essere in piena regola con la vigente normativa e contrattualistica collettiva in materia assicurativa, contributiva, retributiva,

previdenziale (ii) di adempiere a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti;

- sottoscrivere la cd. “clausola 231”, così impegnandosi a rispettare le previsioni del Codice etico e del Modello organizzativo della Società;
- archiviare la documentazione rilevante prodotta e informare l’OdV in caso di criticità.

8.3. Assunzione del personale e gestione delle note spese.

- deve esistere un’autorizzazione formalizzata all’assunzione di personale;
- devono esistere documenti giustificativi delle assunzioni effettuate e attestanti il corretto svolgimento delle procedure di assunzione;
- occorre selezionare la tipologia di contratto di lavoro (con o senza vincolo di subordinazione) da applicare ai candidati selezionati nel rispetto delle reali esigenze della Società;
- è necessario rispettare integralmente tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro con particolare riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori per i settori e le categorie di pertinenza;
- è necessario provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del personale siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed i rapporti con i Funzionari Pubblici siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia;
- eventuali variazioni retributive sono concesse sulla base di criteri meritocratici e di anzianità;



- sono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato a tutti senza favoritismi.

8.4. Valutazione del personale e definizione dei percorsi di carriera.

- Le eventuali variazioni retributive sono concesse sulla base di criteri meritocratici e di anzianità;
- Le condizioni di lavoro all'interno della Società sono rispettose della dignità personale e delle pari opportunità; non sono ammessi favoritismi.

8.5. Appalto di servizi alle cooperative

La Società può appaltare servizi alle cooperative a condizione che:

- l'appaltatore sia accreditato al Ministero del Lavoro per la somministrazione e intermediazione e disponga dei requisiti giuridici e finanziari per l'iscrizione all'Albo (ex art. 5, D. Lgs. 276/03; DM 23.12.2003 e DM 5.5.2004);
- l'appaltatore rispetti le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di diritto sindacale, oltre agli adempimenti a favore dei lavoratori prescritti dalle principali fonti di contrattazione collettiva, prevedendo, in caso di eventuali violazioni, la risoluzione espressa ed immediata del contratto di appalto stipulato.
- il contratto di appalto di servizi preveda "clausole di auditing" che consentano alla committente di verificare direttamente la condotta dell'appaltatore, a mezzo di visite ispettive finalizzate ad accertare:
 - l'ottemperanza alle normative richiamate ai punti precedenti;

- la regolarità contributiva (DURC);
- il corretto adempimento degli obblighi fiscali;

acquisendo tutta la documentazione che possa risultare utile a tal scopo.

9. SICUREZZA SUL LAVORO

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|--|--------------|
| 9.1. Comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze. | PI, SSL |
| 9.2. Selezione delle imprese appaltatrici presso la Piattaforma. | PA, PI, SSL |
| 9.3. Aggiornamento e revisione del documento di valutazione dei rischi. | SSL |
| 9.4. Formazione ed informazione dei lavoratori | PI, SSL |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

9.1. Comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

- Devono essere previste riunioni periodiche con la dirigenza, con i lavoratori e i loro rappresentanti;
- deve essere garantito l'accesso delle informazioni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS);

- deve essere coordinato il processo di coinvolgimento degli altri attori previsti dalla vigente normativa al fine di tenerli costantemente informati sugli obblighi di legge e sulle modalità di adeguamento agli stessi;
- deve essere convocata una riunione periodica almeno annuale - o all'occorrenza con maggiore frequenza - per discutere del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e delle misure preventive e protettive individuate;
- la Società deve identificare dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che vengono consultati relativamente alla Valutazione dei Rischi;
- la Società deve svolgere periodicamente la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/2008;
- sono disciplinate specifiche modalità che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, in particolare:
 - la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
 - la comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
 - il ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
 - la partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso: a) il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela; b) il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente; c) la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.

9.2. Selezione delle imprese appaltatrici presso la Piattaforma

- La scelta delle imprese appaltatrici avviene (i) dopo aver svolto idonee verifiche sulla loro buona reputazione e affidabilità che le stesse hanno sul mercato del lavoro (ii) dopo avere condiviso con queste i fondamentali principi etici che guidano la Società;
- i contratti che regolano i rapporti con le imprese appaltatrici devono prevedere apposite clausole che stabiliscano il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali presenti nel Modello adottato da RICA TRADE e il diritto della Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato con la richiesta il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

In particolare, è fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con imprese appaltatrici i cui proprietari o legali rappresentanti siano legati ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

9.3. Aggiornamento e revisione del documento di valutazione dei rischi.

- Devono essere predisposte attività periodiche di revisione del documento di valutazione dei rischi, nonché, più in generale, attività finalizzate a definire formalmente le responsabilità intra-aziendali in materia di gestione, coordinamento e controllo in ambito antinfortunistico,
- Va garantita la segregazione di compiti tra chi provvede all'aggiornamento del DVR e chi è chiamato a svolgere attività di controllo presso la Piattaforma ed i luoghi di lavoro, al fine di porre in essere verifiche atte a scandagliare in concreto il rispetto, da parte delle imprese appaltatrici, delle norme antinfortunistiche.

9.4. Formazione ed informazione dei lavoratori

Tutti i lavoratori devono ricevere un'adeguata informazione e formazione in merito agli specifici rischi presenti e previsti nel DVR e sulle misure di sicurezza in essere.

10. UFFICIO TECNICO

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|--|---------------------|
| 10.1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, provvedimenti amministrativi. | PA, RA, SSL |
| 10.2. Verifica nella piattaforma della presenza e della idoneità delle necessarie licenze ed autorizzazioni utili a garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). | PA, SSL |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

10.1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, provvedimenti amministrativi.

- Osservare scrupolosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaura e mantiene qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

- instaura e mantiene qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- assicura che tutti i documenti (raccolti e prodotti) che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso rispetto a chi ha eseguito l'attività stessa (meccanismo di maker/checker);
- archivia tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, autorizzazioni e, in genere, ogni atto amministrativo connesso all'attività della Società; atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni et similia relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari, verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili);

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari;
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società, della controllante o di società controllate, anche a seguito di illecite pressioni;



- presentare dichiarazioni e/o richieste di autorizzazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- omettere informazioni e/o dati rilevanti in sede di collaudo o di rendicontazioni periodiche o adottare comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, indurre in un errore di valutazione i soggetti pubblici incaricati di verifiche e/o ispezioni;
- occultare e/o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa alle attività ispettive;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei Funzionari Pubblici tali da indurre questi ultimi in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto in linea generale dal Codice etico). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o la brand image societaria;
- esibire alla P.A. documenti incompleti e dati falsi o alterati.

10.2. Verifica nella piattaforma della presenza e della idoneità delle necessarie licenze ed autorizzazioni utili a garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

È necessario che la Piattaforma sia munita di tutta la documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla normativa urbanistica vigente (DPR 380/01) e dal Testo Unico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); eventuali criticità andranno immediatamente comunicate dal Responsabile dell'ufficio tecnico al Datore di Lavoro, al RSPP e all'Organismo di Vigilanza.

11. AMBIENTE

| Attività a Rischio Reato | Rischi Reato |
|---|--------------|
| 11.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro | PA |
| 11.2. Gestione dei rifiuti e rispetto della normativa ambientale | RA |
| 11.3 Individuazione dei fornitori a cui viene affidata l'attività di trasporto dei rifiuti (appaltatori e subappaltatori), affinché abbiano le dovute autorizzazioni ed i requisiti di onorabilità. | PA, RI |
| 11.4. Gestione degli adempimenti inerenti all'attività di informazione e formazione dei lavoratori. | RA |

La Società ha adottato i seguenti principi di controllo specifici:

11.1 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in materia di igiene sul lavoro

- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti) che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso rispetto a chi ha eseguito l'attività stessa (meccanismo di maker/checker); sarà necessario garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: licenze, autorizzazioni e, in genere, ogni atto amministrativo connesso all'attività della Società; atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni et similia relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari, verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili);
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti ed esaustivamente rappresentativi dei fatti;
- assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti) da trasmettere alla Pubblica Amministrazione per ottenere finanziamenti pubblici siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi ha eseguito l'attività stessa.

11.2. Gestione dei rifiuti e rispetto della normativa ambientale

- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio, in relazione alle informazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare alla Direzione competente eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- vigilare costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi, ad esempio, alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.), affinché la Società ponga in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale, oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinnanzi alle competenti autorità;
- custodire accuratamente in apposito archivio il registro di carico e scarico e dei relativi formulari.



11.3. Individuazione dei fornitori a cui viene affidata l'attività di trasporto dei rifiuti (appaltatori e subappaltatori), affinché abbiano le dovute autorizzazioni ed i requisiti di onorabilità

- Obbligo di verifica delle autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero.

11.4. Gestione degli adempimenti inerenti all'attività di informazione e formazione dei lavoratori

- Formale previsione di attività di formazione specifica da erogare ai dipendenti;
- Formale identificazione delle modalità / tipologie di formazione erogabile nonché dei ruoli preposti ad individuare le esigenze formative per la predisposizione del piano formativo;
- Archiviazione della documentazione relativa al processo al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

PARTI SPECIALI

Nel presente paragrafo sono descritti i principi generali di comportamento afferenti ciascuna famiglia di reato, ex D. Lgs. 231/01, ritenuta applicabile a RICA TRADE alla luce della specifica attività operativa.

Tali principi si integrano con i presidi generali di controllo descritti nella Parte Generale nonché con i presidi di controllo specifici descritti nel paragrafo “Formalizzazione dei protocolli ex art. 6, comma 2, lett. b) del decreto” del presente documento.

Di seguito si riporta l’elenco delle parti speciali con associazione delle relative “famiglie di reato”, ex D. Lgs. 231/01:

- A - Reati contro la Pubblica Amministrazione (ex artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01) e Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25-*decies* D. Lgs. 231/01);
- B - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (ex art. 24-*bis* D. Lgs. 231/01);
- C - Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” (ex art. 25-*bis*);
- D - Delitti contro l'industria e il commercio (ex art. 25-*bis* 1);
- E - Delitti di criminalità organizzata (ex art. 24-*ter* D. Lgs. 231/01), Reati transnazionali (ex art. 10 L. 146/06) e Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (ex art. 25-*quater* D. Lgs. 231/01);
- F - Reati societari (ex art. 25-*ter* D. Lgs. 231/01);



- G - Reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati (ex artt. 25-ter lett. s bis D. Lgs. 231/01);
- H - Delitti contro la personalità individuale (ex art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01);
- I - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25-septies D. Lgs. 231/01);
- J - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ex art. 25-octies D. Lgs. 231/01);
- K - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies D. Lgs. n. 231/01);
- L - Reati ambientali (ex art. 25-undecies D. Lgs. 231/01);
- M - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01);
- N - Reati Tributari (ex art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/01);
- O - Reati di contrabbando (ex art. 25-sexiesdecies D. Lgs. n. 231/01).

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, trovano come presupposto l'instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione.

Occorre, pertanto, riportare brevemente le nozioni di Pubblica Amministrazione (in breve "PA"), Pubblico Ufficiale ("PU") e Incaricato di Pubblico Servizio ("IPS").

In accordo a quanto dettato dalla giurisprudenza, il termine "Pubblica Amministrazione" può essere definito sia in senso oggettivo che in senso soggettivo.

In particolare, nell'accezione puramente "oggettiva" del termine, si fa solitamente riferimento alla natura dell'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione, e cioè la pubblica funzione, ovvero alle attività finalizzate al conseguimento del pubblico interesse (della collettività).

In senso "soggettivo", invece, si fa riferimento a qualsiasi ente o soggetto che svolga la funzione pubblica, nell'interesse della collettività.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede, è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Nell'ambito dei soggetti che agiscono nella sfera ed in relazione alla Pubblica Amministrazione, ai fini della integrazione delle fattispecie di reato presupposto ex D. Lgs. 231/01, assumono rilevanza le figure dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio", disciplinate rispettivamente dagli artt. 357, comma 1, c.p. e 358 c.p.

In accordo con quanto previsto dai suddetti articoli, la categorizzazione in una delle sopracitate figure (PU e IPS) non deriva dall'appartenenza ad un Ente pubblico, bensì dalla natura dell'attività svolta, di pubblica funzione o di pubblico servizio.

Conseguentemente, la qualifica di PU e IPS può comprendere anche soggetti estranei alla PA, qualora svolgano attività di pubblica funzione e/o di pubblico servizio.

In particolare, l'art. 357 c.p. definisce il "Pubblico Ufficiale" come chiunque eserciti *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, sottolineando che deve intendersi *"pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

L'art. 358 c.p., invece, fornisce la definizione di "Incaricato di Pubblico Servizio", come chiunque, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, inteso come una *"attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

È bene sottolineare che, in tema di qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini penali, il criterio distintivo tra PU e IPS è dato dai poteri che li connotano. Questi ultimi, infatti, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa propri del PU.

La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che "il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizzi direttamente finalità pubbliche" (Cass. Pen., sez. VI, 27 novembre 2012, 49759) e che la qualità di IPS "deve essere verificata sulla sola base della disciplina normativa



dell'attività oggettivamente considerata, indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti, pubblici o privati" (Cass. Pen., sez. V, 26 aprile 2005, 23465).

Ne deriva che IPS può essere anche il dipendente di una Società per azioni privata, "quando l'attività della Società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici" (Cass. Pen., sez. VI, 16 ottobre 2013, 45908).

Tale tipo di ricostruzione risponde in maniera perfettamente coerente con le recenti trasformazioni che hanno interessato la nozione di Pubblica Amministrazione e che, per effetto dell'influenza del diritto comunitario, hanno dato prevalenza ad una dimensione sostanziale piuttosto che meramente formale.

Nello specifico, e per quanto qui interessa, è stato ritenuto che una concessione amministrativa, la quale deve trovare la sua fonte in una disposizione di legge in virtù del principio di legalità, può ben rappresentare quell'atto autoritativo rilevante ai fini della configurabilità dell'art. 358 c.p.: in virtù della concessione, infatti, il soggetto privato assume la veste di "sostituto" dell'Amministrazione rispetto alle attività ad esso affidate e disciplinate dalla concessione stessa, sicché i soggetti che operano per conto del concessionario possono conseguentemente essere qualificati come IPS.

Si noti, tuttavia, che la mera presenza di una concessione amministrativa non è da sola sufficiente a caratterizzare tutta l'attività espletata dal concessionario come svolta da un IPS, in quanto è necessario che il fatto commesso rientri pur sempre tra le attività realizzate in regime di diritto pubblico.

Non tutte le attività svolte dal concessionario, dunque, saranno qualificabili come "servizio pubblico", dovendosi distinguere le attività per le quali il concessionario assume la veste di sostituto della concedente, dalle attività in cui il concessionario opera, invece, come soggetto privato.

Ciò rende necessaria una verifica, caso per caso, delle attività concretamente svolte, potendosi utilizzare come parametro di riferimento, tra gli altri, l'eventuale vincolo della concessionaria al rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento: in particolare, potrebbe essere rilevante appurare se il concessionario svolga un'attività caratterizzata da obblighi di continuità di servizio, ovvero da un vincolo a contrattare in termini imparziali con tutti gli utenti egualmente titolati, rispettando ad esempio criteri uniformi nella determinazione del prezzo e dei contenuti del servizio.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al precedente art. 316 bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato di cui all'art. 640 comma 2 n. 1) c.p.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio determinano, attraverso l'abuso delle proprie qualità (indipendentemente dalle competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei propri poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito) un vero e proprio stato di soggezione della volontà della persona offesa.

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso. Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Descrizione reato

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p. e si configura nel caso in cui tali soggetti, per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri, indebitamente ricevono, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità

o ne accettano la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e un esponente aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare).

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato, che agiscono pertanto su un piano paritetico.

In particolare, con riferimento alla commissione da parte di persona incaricata di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 320 c.p., le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Descrizione reato

Il reato in esame si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari pubblici da parte di esponenti aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie) e può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

In questo particolare tipo di reato il privato corruttore si assicura perciò, con la promessa o la dazione indebita, un atto del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che contrasta con i doveri del proprio ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in sé stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato. L'articolo 319 bis c.p., inoltre, prevede che la pena sia aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Descrizione reato

L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad un soggetto appartenente alla Polizia Giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Descrizione reato

La condotta di induzione è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale da parte di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un privato, il quale viene in tal modo indotto alla promessa o alla dazione della richiesta utilità. Ai fini della consumazione del reato è sufficiente la mera promessa di denaro o di altra utilità.

Il delitto si differenzia dalla concussione, oltre che per le modalità esecutive, anche per la presenza di un vantaggio per il soggetto privato, il quale giustifica la punibilità di questi come determinato dal secondo comma.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il Pubblico Ufficiale ovvero l'Incaricato di un Pubblico Servizio rifiuti l'offerta o la promessa illecitamente avanzatagli. Il delitto in esame si configura, pertanto, come reato di mera condotta. Specificamente, è sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso l'accetti.

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- Descrizione reato

Tale ipotesi di reato si configura come comportamento prodromico all'accordo corruttivo o comunque distorsivo dell'esercizio delle funzioni pubbliche, in cui sia il committente che il mediatore non debbono rivestire una qualifica soggettiva particolare. Ed infatti, solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena.

Pertanto, rispetto alla fattispecie della corruzione, il reato in esame si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione e si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra il committente ed il mediatore.

Ai fini del perfezionamento del delitto è irrilevante l'esercizio dell'influenza illecita da parte del mediatore o il comportamento del pubblico agente.

In particolare, il comportamento incriminato prevede relazioni esistenti o asserite oggetto dello sfruttamento da parte dell'intermediario quale presupposto dell'opera di mediazione, dazione o promessa indebita per a sé o ad altri di denaro o altra utilità (es. omaggi, spese di attenzione verso

terzi, contributi, posti di lavoro, informazioni riservate, sconti o crediti personali, assistenza o supporto ai familiari) nonché compimento, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, di un atto in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti⁴

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà [32quater].

- Descrizione reato

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Chi afferma la natura plurioffensiva del delitto evidenzia altresì la tutela della libera concorrenza.

⁴ Questo articolo è stato introdotto dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 13, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, recante “disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione “altri mezzi fraudolenti” porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.

Il dolo è generico, e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Art. 353 bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente⁵

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- Descrizione del reato

⁵ Questo articolo è stato introdotto dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 13 , di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 , recante “disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non

veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno(2), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti(4).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

- Descrizione del reato

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolazione dei dati in esso contenuti commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente pertanto investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione (si pensi ad esempio alla circostanza in cui, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente).

Art. 314 comma 1 c.p. – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne

appropriata, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- Descrizione del reato

Il reato di peculato può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, cioè da chi: rispettivamente, 1) pubblico ufficiale: esercita «una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», se l'attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»; 2) incaricato di pubblico servizio: colui che esercita un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa. Si ritiene che il possesso debba essere interpretato secondo una definizione più ampia del possesso civile, cioè nel ritenerlo quale potere di fatto sul bene, direttamente collegato ai poteri e ai doveri funzionali dell'incarico ricoperto. L'affiancamento poi della disponibilità chiarisce che anche la possibilità di disporre la cosa a prescindere dalla materiale detenzione è idonea ad integrare, sussistenti gli altri elementi, il reato in esame. I requisiti del possesso o della disponibilità della cosa mobile devono trovare la loro ragione nell'ufficio o il servizio svolto dai soggetti pubblici, essendo quindi il titolo in virtù del quale possiedono la cosa, distinguendosi così dall'appropriazione indebita (646 c.p.), che non richiede tale requisito.

La condotta appropriativa in un comportamento del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede il bene, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente.

Il dolo richiesto dal reato di peculato è generico, e consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione.

Il reato si consuma nel momento stesso in cui l'agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio, ne dispone uti dominus.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- Descrizione del reato

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (art. 314 c.p.), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica; giovarsi dell'errore altrui significa, infatti, approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto.

A differenza del peculato di cui all'art. 314 c.p. non è richiesto il requisito della preesistenza del possesso e, quindi, la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire. L'errore del soggetto passivo deve quindi preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

Viene richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa ed il momento consumativo del reato coincide con il momento in cui avviene la c.d. interversione del possesso, come per la condotta di cui all'art. 314 c.p.

Art.323 c.p. - Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

- Descrizione del reato

Il reato si configura nel momento in cui il pubblico funzionario violi norme di legge o regolamento. Ciò significa, innanzitutto, che devono essere ricomprese in detta definizione anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie. Nonostante il legislatore, al fine di restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il principio di determinatezza, abbia individuato in cosa debba consistere l'abusività della condotta, la giurisprudenza ritiene che la condotta abusiva possa configurarsi anche in caso di violazione di norme di principio, come il caso del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost. A seguito della riforma di cui al D.L. 76/2020, la condotta tipica del reato non è più rappresentata dalla violazione di norme di legge o di regolamento ma solo da quella di specifiche regole di condotta da cui non residuino margini di discrezionalità. In tal modo la riforma si muove nella direzione di ridimensionare le responsabilità dei pubblici ufficiali, sul presupposto che ciò possa facilitare la ripresa del Paese dopo l'emergenza sanitaria.

Si noti che, il reato è integrato anche in caso di sussistenza di un obbligo giuridico di astensione del pubblico agente, in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il quale consiste nella effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri. Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso rappresenta una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico. È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

Elemento soggettivo è il dolo intenzionale, nel senso che sussiste il reato solo quando l'agente si rappresenta e vuole l'evento di danno altrui o di vantaggio patrimoniale proprio o di altri come conseguenza diretta ed immediata della sua condotta, come obiettivo primario perseguito e non

quando costui intenda perseguire l'interesse pubblico come primario, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il momento consumativo del reato coincide con il momento in cui avviene l'effettiva produzione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero la produzione dell'altrui danno.

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'art. 377 bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

- Descrizione del reato

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377 bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25 decies del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Divieti

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- divieto di porre in essere qualsiasi situazione di rischio potenziale in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- divieto di ricevere elargizioni in denaro nell'esercizio delle proprie funzioni;
- divieto di distribuire/ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio o cagionare un danno per RICA TRADE; si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal Codice Etico;
- divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- divieto di ricevere vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni dirette o di prossimi congiunti), che possano influenzare la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio degli Esponenti Aziendali, al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio o cagionare un danno per RICA TRADE;

- divieto di riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

Inoltre, al fine di prevenire la commissione dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, **è fatto divieto di:**

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 decies del Decreto;
- usare violenza o minaccia o comunque esercitare - direttamente o indirettamente - qualsiasi pressione o condizionamento sulla volontà di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti dell'Società medesima.

Doveri

- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti e approvati da almeno due soggetti diversi;

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura di importo superiore a € 1.000;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dello svolgimento della propria attività di natura previdenziale ed assistenziale devono contenere solo informazioni veritiere;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di reporting verso organismi pubblici nazionali devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- obbligo di prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti oggetto di indagine nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- facoltà, per i Destinatari e coloro che dovessero risultare indagati o inputati in un procedimento penale, di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti e/o esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- obbligo di avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno dell'Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di:
 - ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

- ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni o di non rendere le medesime dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all’interno di RICA TRADE e relative alle attività sensibili.

B. DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

L’articolo 24 *bis* del Decreto prevede la punibilità dell’ Società con riferimento alla commissione dei reati informatici e trattamento illecito dei dati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Con il nuovo D.l. 21 settembre 2019, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, è stato inoltre introdotto un reato presupposto della responsabilità degli enti, specificamente finalizzato a circoscrivere i rischi informatici della nuova tecnologia 5G.

In particolare, l’art. 1, comma 11, del d.l. summenzionato ha introdotto la seguente fattispecie: *"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati,*

informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

Scopo del Legislatore è stato in tal senso quello di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, d.l. 105/2019).

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici

Se taluna delle falsità previste nel Titolo VII Capo III riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente gli atti pubblici.

- Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi materialmente o ideologicamente un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Per "documento informatico" s'intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall'art. 1 lettera p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- Descrizione del reato

La norma punisce la condotta di chi, abusivamente, si introduca in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, ovvero la condotta di colui che vi permanga contro la volontà di chi abbia diritto di escluderlo.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o agli altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

- Descrizione del reato

La norma punisce l'azione posta in essere da chi, al fine di trarre un ingiusto profitto o di arrecare un danno ad altri, si procuri abusivamente i mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto, ovvero riproduca una copia abusiva di un codice di accesso agli stessi, o ancora fornisca indicazioni a terzi in merito alle modalità di attuazione della predetta condotta.

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329.

- Descrizione del reato

Tale condotta potrebbe realizzarsi nell'ambito delle attività informatiche, attraverso la diffusione di programmi di virus all'interno dei sistemi informatici.

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- Descrizione del reato

Tale norma sanziona qualsiasi attività fraudolenta volta all'intercettazione, all'impedimento ovvero all'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

La medesima sanzione risulta applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chi riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.

Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

- Descrizione del reato

Tale norma punisce la condotta di chi installa strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

- Descrizione del reato

La norma punisce la condotta di colui che renda in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici o telematici altrui mediante distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione degli stessi.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da un altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Descrizione del reato

Tale norma, al primo comma, punisce la condotta di chi attenta all'integrità dei servizi o dei programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il secondo comma punisce, invece, l'effettiva realizzazione dell'evento, relativo alla distruzione, cancellazione, alterazione o deterioramento delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici di cui al primo comma.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Descrizione del reato

Tale norma punisce la condotta di chi si introduca o trasmetta dati, informazioni o programmi informatici, causando in tal modo il danneggiamento o la distruzione del programma stesso, ovvero la condotta di chi ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre ad otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Descrizione del reato

La norma punisce le condotte di cui all'art. 635 quater nei casi in cui esse siano dirette alla distruzione, al danneggiamento o ancora siano tali da rendere inservibili i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

La pena è aggravata se il fatto risulta commesso con violenza o con minaccia alla persona da parte di un operatore del sistema con abuso della propria qualità

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati informatici e trattamento illecito dei dati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001);
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di terzi con cui RICA TRADE intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- divieto di detenere e/o utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico di terzi con cui RICA TRADE intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di terzi, con cui RICA TRADE intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività, al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di svolgere abusivamente attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di terzi, con cui RICA TRADE intrattiene rapporti nell'ambito della propria attività;

- divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- divieto di trasferire all'esterno di RICA TRADE e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di RICA TRADE, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile di Funzione;
- divieto di lasciare accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (parenti, amici, ecc.);
- divieto di utilizzare abusivamente password di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del responsabile di funzione;
- divieto di utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici.

Doveri

- obbligo a carico dei soggetti di conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire l'affidabilità del sistema tenendo conto anche dell'evoluzione tecnologica, per quanto riguarda: la sicurezza dei dati trattati, il rischio di distruzione o di perdita ed il rischio di accesso non autorizzato o non consentito.



È inoltre tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure di RICA TRADE interne, in tutte le attività;
- assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure di RICA TRADE interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni, sia ai fini interni che nello svolgimento delle attività presso terzi;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche con particolare attenzione a quelle destinate all'Autorità Garante della Privacy, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- predisporre efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi della rete interna (intranet) di RICA TRADE al fine di evitare la commissione di reati.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di RICA TRADE e relative alle attività sensibili.

C. DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

L'art. 25 bis del D. Lgs. 231/01 richiama, tra i delitti contro la fede pubblica, gli artt. 473 e 474 c.p., per i quali è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria, a carico dell'ente, fino a 500 quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, per una durata non superiore ad

120

1 anno. In entrambe le previsioni normative, il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla pubblica fede, ovvero dall'interesse degli utenti all'originalità ed alla autenticità dei marchi o dei segni distintivi della merce posta sul mercato.

Secondo una recente pronuncia, la Corte di cassazione ha riaffermato che la pubblica fede va intesa come concetto che si pone come obiettivo la tutela della condotta della collettività che nella scelta dei prodotti da acquistare, confida nei marchi o nei segni distintivi che individuano le merci industriali.

La dottrina ritiene la contraffazione un reato «plurioffensivo», ovvero un delitto in grado di ledere i beni giuridici di una pluralità di soggetti passivi individuabili in quei consumatori che abbiano acquistato prodotti ritenendoli autentici ma in realtà recanti marchi falsificati, nell'Erario dello Stato che non introita denaro da un'attività di prestazioni di servizi e cessioni di beni che per propria natura è totalmente operata in nero ed infine in quelle imprese che sono detentrici dei beni immateriali, come marchi, brevetti, diritti d'autore, modelli, che rappresentano il target della contraffazione stessa.

Sono evidentemente proprio queste ultime a subire il danno maggiore dall'attività delittuosa, un danno riferibile al lucro cessante derivante dalla mancata vendita dei prodotti «sostituiti» sul mercato da generi non autentici difficilmente distinguibili dagli originali, al danno emergente derivante dalla perdita di valore del marchio, causato dal riversamento di ingenti quantità di prodotti sul mercato a prezzi inferiori.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

- Descrizione del reato

La norma punisce la condotta di colui che, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato cioè attraverso uno o più intermediari,

successivo alla falsificazione tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

- Descrizione del reato

La norma punisce la condotta di colui che, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

- Descrizione del reato

La norma punisce la condotta di colui che spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Descrizione del reato

La norma punisce la condotta di colui che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Descrizione del reato

Ai fini della integrazione del reato è necessario, inoltre, che:

- l'autore della condotta illecita abbia consapevolezza del deposito, della registrazione e della brevettazione degli strumenti e segni di riconoscimento protetti dalla norma e volontarietà nella condotta di falsificazione;
- siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Si ricorda che risponde del delitto non solo chi, pur avendo piena conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, abbia ugualmente dato corso alla contraffazione o all'alterazione, ma anche



colui che invece, potendo conoscere l'esistenza del titolo in oggetto, abbia omesso le necessarie verifiche (sussistenza di atteggiamento negligente).

Inoltre, le condotte assumono rilevanza penale solo se riferite a quei segni distintivi qualificabili come titoli di proprietà industriale oggetto di registrazione.

Perché sussista la messa in vendita di prodotti con segni falsi non è necessaria la vendita effettiva, essendo, ad esempio, sufficiente la giacenza della merce nei luoghi destinati al commercio. Inoltre, nel caso di immissione in circolazione di prodotti contrassegnati non rileva se il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o se fosse addirittura consapevole della falsità, ma solo se il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore.

La “messa altrimenti in circolazione di prodotti con segni falsi” consiste nel far uscire le cose dalla sfera di custodia del detentore, in forme diverse dall’offerta in vendita.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati **riguardanti l’acquisto o vendita di beni con marchio o altri segni distintivi**, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai seguenti presidi di controllo specifici.

Doveri:

il responsabile degli acquisti deve verificare che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla Società dai fornitori e/o dagli spedizionieri (in caso di merce acquistata in paesi extra UE) inerenti ai titoli di proprietà intellettuale, siano complete e veritiere;

- la scelta e la valutazione dei fornitori avvengono sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con periodicità;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice etico aziendali;
- Prima di vendere un bene/prodotto, anche online, a marchio “Risparmio Casa”, va verificato dal responsabile che gestisce il relativo processo aziendale, che le foto apposte sull’etichetta del prodotto stesso siano originali e, soprattutto, non siano soggette a diritto d’autore.

Divieti:

- È vietato mettere in vendita prodotti con segni falsi;
- È vietato tenere in giacenza della merce con segni falsi nei luoghi destinati al commercio o nella piattaforma.

D - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La responsabilità amministrativa degli enti con specifico riferimento ai delitti di cui agli artt. 473, 474 e 517-ter c.p. è stata concepita e introdotta per colpire le imprese che sono istituzionalmente dedite alla produzione e commercializzazione di merce contraffatta. Per quanto concerne le imprese che non sono dedite alla contraffazione, l'eventualità di porre in essere l'elemento materiale dei

reati p. e p. dagli artt. 473, 474 e 517-ter c.p. non è comunque così remota. Difficile è invece che risulti integrato anche l'elemento soggettivo di questi reati.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- Descrizione del reato

Questo delitto si potrebbe contestare nel caso di compimento di certi atti di concorrenza sleale. Il limite a questa interpretazione della norma, tuttavia, è rappresentato dal riferimento all'impiego di "mezzi fraudolenti" che, generalmente, entrano di rado in gioco nelle ipotesi classiche di concorrenza sleale. Una parte della dottrina, tuttavia, avrebbe ritenuto che la condotta di questo delitto si possa perfezionare attraverso la pubblicità menzognera, considerata dai più come intrinsecamente fraudolenta.

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Descrizione del reato

È punito chi con un comportamento tipicamente mafioso scoraggia con danneggiamenti o violenza alle persone, la concorrenza.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- Descrizione del reato

Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- Descrizione del reato

Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Si tratta, in altre parole, della condotta consistente nella consegna dell'aliud pro alio che si verifica, appunto, quando il bene consegnato, per caratteristiche e qualità, non corrisponde a quanto dichiarato o pattuito.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

- Descrizione del reato

Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Questa fattispecie delittuosa ha, quindi, carattere sussidiario, in particolar modo rispetto ai delitti p. e p. dagli artt. 473 e 474 c.p. ed è applicata in giurisprudenza a fattispecie eterogenee. Talvolta

con il delitto in questione si è sanzionata la condotta di chi riproduce o imita marchi di fatto, ossia non registrati, ovvero altri elementi distintivi del prodotto di terzi che possano indurre in errore e sviare l'acquirente. In altri casi – e seppure questo orientamento giurisprudenziale sia criticabile – si sono sanzionate imitazioni meno spiccate di marchi altrui, anche se registrati, che non si riteneva rientrassero nella condotta dell'alterazione punita dagli artt. 473 e 474 c.p..

Infine, sempre per quanto riguarda i segni distintivi, il reato è stato applicato anche ai casi di generica riproduzione della presentazione globale del prodotto (cd. *trade-dress*) altrui. La norma in questione è stata poi in giurisprudenza applicata anche per sanzionare l'impiego sui prodotti di denominazioni ingannevoli in ordine alla provenienza dei medesimi. Si pensi, ad esempio, all'applicazione su un prodotto o sulla sua confezione di indicazioni del tipo "Made in France" per articoli realizzati al di fuori del territorio francese. Oggi, però, restano fuori dall'applicazione della norma tutte le indicazioni che lascino falsamente presupporre un legame del prodotto con il nostro Paese, alla luce della normativa speciale prevista all'art. 4, commi 49 e ss. della legge 350 del 24 dicembre 2003 (e successive modifiche), che rinvia all'art. 517 c.p. solo per la determinazione della pena (si tratta della cd. legge sul "Made in Italy")..

Art. 517 ter c.p. -Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Descrizione del reato

Costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente. Tali condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti contro l'Industria e il Commercio, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al



rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Doveri:

- la scelta fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedono apposite clausole che stabiliscano il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati da RCI attraverso il Codice Etico, e il diritto della Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato con la richiesta il risarcimento dei danni eventualmente patiti;
- sono individuati criteri che permettono di evidenziare eventuali transazioni sospette relative a forniture di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti da quelle concordate, qualora prevista mancanza di documentazione obbligatoria di certificazione del prodotto, ecc.);
- garantire ogni controllo utile per scongiurare il rischio di far entrare nel territorio italiano prodotti provenienti da paesi extra UE che non siano conformi alle previsioni della normativa nazionale ed europea;

- periodicamente è verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del prodotto venduto e quanto riportato sullo stesso o sui volantini promozionali (es.: cartellonistica, etichette, ecc.).
-

Divieti:

- non possono essere venduti prodotti a marchio “Risparmio Casa” utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;
- non possono essere venduti prodotti che riportano indicazioni geografiche o denominazione di origine false;
- non possono essere venduti prodotti che non rispettino i criteri di sicurezza e qualità previsti previsioni della normativa nazionale ed europea;
- non possono essere venduti prodotti che riportano indicazioni geografiche o denominazione di origine false;
- è vietato apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi di tali merci;
- è vietato diffondere informazioni false sui prodotti inseriti all’interno dei volantini promozionali; va garantita la veridicità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere e vanno previsti controlli che garantiscano la corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti presentati in volantino e i prodotti posti in vendita.

E. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 24 *ter* del Decreto, l'art. v 25 *quater* del Decreto e l'art. 10 della L. 146/06 prevedono, rispettivamente, la punibilità dell'Società con riferimento alla commissione dei delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e reati transnazionali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 416 c.p. - Società per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'Società sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'Società, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'Società è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si

applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

- Descrizione del reato

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'Società. Anche il solo fatto di partecipare all'Società costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

La norma punisce inoltre i casi di Società per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, adescamento di minorenni, ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

Art. 416 bis c.p. - Società di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'Società di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'Società sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'Società è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'Società è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'Società si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'Società, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Descrizione del reato

L'Società è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'Società mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

- Descrizione del reato

Tale norma punisce l'accettazione della promessa di procurare voti, a nulla rilevando le condotte prodromiche, nonché la controprestazione del politico, consistente nell'erogazione ovvero nella promessa di denaro o altra utilità.

Trattandosi di un reato "a schema duplice", il momento consumativo può individuarsi indifferentemente in quello della erogazione o della promessa della erogazione a seconda del materiale probatorio a disposizione, con l'esito così di spostare il più avanti possibile – laddove ci sia stata oltre alla promessa l'effettiva erogazione, magari frazionata nel tempo, del denaro o di altra utilità – il dies a quo da cui far iniziare a decorrere il tempo per la prescrizione.

Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

- Descrizione del reato

Il reato in esame è plurioffensivo, nel senso che lede sia la personalità dello Stato sia l'ordine pubblico che la sicurezza pubblica mondiale.

Trattasi di reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità occorre l'esistenza di una struttura organizzata, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità; per contro, non è considerato requisito necessario il fatto che il programma di violenza con finalità di terrorismo sia effettivamente realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione.

Il delitto si consuma in due ipotesi:

- da un lato, la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento dell'Società;
- dall'altro lato, la mera partecipazione, consistente in qualsiasi attività in favore dell'Società.

Quanto all'elemento soggettivo, si ritiene sia necessario il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà del fatto di promuovere, costituire, dirigere, finanziare o partecipare a un'Società con programma di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ritenendosi, inoltre, configurabile l'ipotesi del concorso esterno nel reato.

Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Descrizione del reato

La norma in esame punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso di persone nei reati di cui agli artt. 270 e 270 bis e di favoreggiamento (art. 378) presti assistenza agli associati.

Viene richiesta la conoscenza della qualità di associato cui si presta assistenza, escludendosi la coscienza e volontà di voler aiutare le associazioni dette, configurandosi altrimenti un'ipotesi concorso ex art. 110 c.p.

Articolo 270-quater¹ c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 -bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 -sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

- Descrizione del reato

La disposizione è assorbita nelle ipotesi di condotta rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 270 bis e 270 quater c.p.

Si tratta di un reato di pericolo presunto, come si evidenzia dal fatto che la fattispecie prevede la punibilità di attività prodromiche al compimento di attività a loro volta propedeutiche alla effettiva messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

- Descrizione del reato

Presupposto della punibilità è rappresentato dal fatto che il delitto oggetto di istigazione deve essere punito con l'ergastolo o con la reclusione.

Il dolo è generico e consiste nella semplice intenzionalità dell'azione od omissione della stessa.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 ter del Decreto e 25 quater e 10 della L. n. 146/06;
- divieto di instaurare ed intrattenere rapporti con soggetti che siano sottoposti a procedimenti penali o che perseguano, nello svolgimento della propria attività, finalità incompatibili con le disposizioni del presente Modello con specifico riguardo alla tracciabilità della provenienza dei beni e servizi oggetto del relativo contratto;
- divieto di partecipare ovvero dare causa alla esecuzione di operazioni di trasferimento di denaro attraverso strumenti di pagamento non previsti nelle procedure autorizzate;
- divieto di ricevere finanziamenti da/effettuare elargizioni a soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero da/a società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;
- divieto di ricevere finanziamenti da soggetti condannati, ovvero da società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico, sia che si tratti di società di diritto italiano sia estero;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro (anche quale acquisizione di partecipazione azionaria o per quota) a soggetti condannati, ovvero a società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;

- divieto di affidare incarichi a consulenti o partner, sia italiani sia esteri, condannati o comunque dei quali sia stata accertata la responsabilità per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- divieto di contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con soggetti terzi, sia italiani che esteri, inseriti nelle black list antiterrorismo;
- divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti sospettati di porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza - o quantomeno con il ragionevole sospetto - che:
 - i. questo persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - ii. il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - iii. le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici, sequestri di persona e/o circolazione di armi, anche nucleari;
- divieto di effettuare prestazioni / riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi / in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Doveri

- obbligo di segnalare immediatamente all’Società e/o all’Organo di Vigilanza se nell’espletamento della propria attività lavorativa abbiano ricevuto o rilevato come dirette ad altri, pressioni, minacce, intimidazioni o richieste che possano essere in ogni modo correlate ad organizzazioni criminali;
- obbligo di richiedere nelle procedure di verifica ed identificazione delle controparti e dei soggetti per conto dei quali essi eventualmente agiscono le informazioni necessarie al fine di valutarne l’affidabilità anche attraverso la raccolta di dati ed idonea documentazione (denominazione, sede legale e codice fiscale, domicilio fiscale, atto costitutivo e statuto ed i dati identificativi degli amministratori);
- obbligo di verificare che gli incarichi siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell’eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.);
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in particolare accertando la diretta imputabilità dei flussi ai soggetti intestatari del relativo rapporto contrattuale, a tal fine aggiornando la anagrafica delle controparti;
- obbligo di verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza e corrispondenza tra beneficiario, e la relativa somma di denaro;
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- obbligo di assicurare l'integrale e puntuale registrazione nella contabilità aziendale di ogni transazione economica che comporti un trasferimento di denaro eseguito da o a favore dell'Società;
- obbligo di svolgere i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie.

F. REATI SOCIETARI

L'art. 25 *ter* del Decreto prevede la punibilità dell'Società con riferimento alla commissione dei reati societari, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- Descrizione del reato

Tale norma punisce le condotte dei soggetti indicati dal primo comma (Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili Societari, Sindaci e liquidatori) i quali, al fine di conseguire per la Società un ingiusto profitto, espongono nei bilanci fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società traendo in inganno i Soci o il Pubblico.

Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Si precisa che, nella nozione di “comunicazione sociale”, rientrano tutte le comunicazioni previste dalla Legge dirette ai soci o al pubblico (ad es. le relazioni, il progetto di bilancio, etc.).

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del RD 16 marzo 1942 n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- Descrizione del reato

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, gli amministratori procedano all'attività di restituzione (anche simulata) dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori procedano alla ripartizione di utili (o acconti sugli utili) fittizi, cioè non realmente conseguiti né per effetto della gestione sociale né a qualsiasi altro titolo. Non sono distribuibili altresì gli utili effettivi (ovvero conseguiti) destinati per legge a riserva, rimanendo lecita unicamente la ripartizione degli utili destinati alle riserve facoltative o statutarie.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori della Società acquistano o sottoscrivono partecipazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un danno ovvero una lesione all'integrità e all'effettività del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

È causa di estinzione del reato la ricostituzione del capitale o delle riserve che avvenga prima dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo al periodo in cui è stata posta in essere la condotta vietata.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni che costituiscono forme di erosione della garanzia creditoria.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, violando i doveri comportamentali previsti dall'art. 2391 c.c., non diano notizia agli altri amministratori o al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che alla condotta omissiva nei termini appena esposti faccia seguito una condotta attiva rappresentata, ad esempio, dalla partecipazione alla delibera sull'operazione.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- Descrizione del reato

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

- Descrizione del reato

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false (aggiotaggio informativo) ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici (aggiotaggio manipolativo), concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa

anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

- Descrizione del reato

Tale norma prevede due distinte ipotesi delittuose, rispettivamente rinvenibili nelle comunicazioni di false informazioni all'Autorità di Vigilanza, ovvero nell'ostacolo alle funzioni di vigilanza.

In particolare, la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano intenzionalmente e in qualsiasi forma ostacolate, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, le funzioni delle autorità di vigilanza.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati societari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter del Decreto;
- divieto di rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Società;
- divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Società;
- divieto di restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- divieto di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- divieto di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- divieto di procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del collegio sindacale o della società di revisione;
- divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale dell'Società;
- divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Doveri

- obbligo di assicurare il regolare funzionamento dell'Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi una

informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Società;

- obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni / segnalazioni periodiche previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza;
- obbligo per gli amministratori di comunicare tempestivamente all’Società tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere l’insorgere di conflitti di interesse.

G. REATI DI CORRUZIONE ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

L’art. 25 *ter* lett. *s, bis* del Decreto prevede la punibilità dell’Società con riferimento alla commissione dei reati nella fattispecie di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Le ragioni a fondamento di tale integrazione, d’altronde, si rinvergono nel fatto che la corruzione rappresenta un formidabile strumento di distorsione della concorrenza che, alterando i meccanismi di lecita competizione tra le imprese, arreca un rilevante pregiudizio al corretto funzionamento dei sistemi economici e dei mercati. Se ulteriormente si considera che l’incriminazione del fenomeno è necessariamente propedeutica alla previsione di una correlativa responsabilità delle persone

giuridiche, si intuisce agevolmente quanto forti siano le spinte in favore di una fattispecie penale sulla corruzione privata.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e s.m.i.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- Descrizione del reato

L'analisi della norma deve prendere avvio con la ricostruzione del contesto di svolgimento del fatto, costituito dalle società e dagli altri «enti privati».

Sul versante dei soggetti attivi, la corruzione c.d. passiva è tipizzata dal comma 1 rispetto agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, ai quali un inciso finale dello stesso comma aggiunge «*chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo*». Questa previsione richiama l'art. 5 D. Lgs. n. 231 del 2001, riferito alle «*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*»; l'analogia con la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche trova conferma nel comma 2 dell'art. 2635, che menziona altresì, al tempo stesso dimezzando il limite massimo della pena, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di una tra le figure indicate al primo comma. Il comma 3, infine, estende le due incriminazioni, sul versante della corruzione c.d. attiva, a chi abbia dato o promesso l'utilità alle persone di cui ai commi precedenti. Tali previsioni differenziate si prestano a due rilievi.

Quanto alla condotta richiamata dal D. Lgs. 231, il quale fa specificamente e unicamente riferimento al comma 3 di cui all'art. 2635 c.c., in forza del quale «chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste», esplicita che la responsabilità dell'ente può seguire solo



nel caso in cui questo agisca in qualità di “corruttore” e non anche di “corrotto”: l’area di rilevanza D. Lgs. 231/01 è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuti da parte di un soggetto facente capo ad un ente privato ovvero da un terzo interposto nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi o, ancora, soggetti che esercitino funzioni direttive diverse, riconducibili ad altro ente privato.

Circa il concetto di “utilità”, giova evidenziare che tra queste rientra qualsiasi tipo di vantaggio, morale o patrimoniale purché in rapporto di proporzione con la prestazione offerta, richiesta o pattuita. Essa, oltre che adeguata, dovrà inoltre risultare di un’entità determinata (o quantomeno determinabile: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile).

Quanto al momento consumativo del reato, dandosi rilevanza esclusivamente alla condotta del soggetto “corruttore” che cerchi di procurare all’ente di appartenenza un interesse ovvero un vantaggio, esso dovrà rinvenirsi nella dazione o nella promessa dello strumento corruttivo (denaro o altra utilità non dovuti) la cui offerta giunga effettivamente a conoscenza della controparte (il tentativo, infatti, non è punibile). L’esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l’ente cui appartiene il soggetto corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, il cui fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della società stessa.

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- Descrizione del reato

Tale nuova fattispecie, la quale consiste nell'offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti "agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà". In tale ipotesi, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'istigatore "soggiace alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo".

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle "aree a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter, lett. s bis) del Decreto;
- divieto di dare, promettere ovvero offrire e/o sollecitare e/o proporre e/o chiedere a terzi di promettere e/o offrire e/o proporre, anche per interposta persona, a chiunque denaro, beni o, più in generale, utilità di varia natura al fine di ottenere l'esecuzione di atti contrari ai doveri del loro ufficio o della loro attività professionale e/o di fedeltà e fiducia nell'azienda per la quale il soggetto presta l'attività lavorativa (inclusa l'omissione di atti che avrebbero dovuto essere compiuti in ossequio ai propri doveri d'ufficio, professionali o nel rispetto dei propri obblighi di fedeltà);
- divieto di porre in essere pratica di natura corruttiva, senza eccezione alcuna: in particolare è vietato sollecitare, ricevere, pretendere, promettere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altre utilità da, ovvero a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che:

- eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia come atto di spontanea elargizione e, comunque,
- siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra l'Ente e il soggetto a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio dell'Società;
- divieto di effettuare, anche per interposta persona, pagamenti non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di routine o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui l'Società si relaziona;
- divieto di imporre, proporre, sollecitare o accettare, anche per interposta persona, alcuna prestazione se la stessa può essere realizzata solo compromettendo i valori ed i principi del Codice Etico o violando le norme e/o le procedure interne;
- divieto di effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario;
- divieto di porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere;
- divieto di riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- divieto di trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente.

Doveri

- obbligo per le terze parti che intrattengono rapporti contrattuali con l’ Società di prendere visione del Modello e del Codice Etico dell’ Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute; inoltre i contratti/ordini di acquisto con gli stessi dovranno contenere le sanzioni disciplinari/contrattuali previste in caso di mancato rispetto delle indicazioni del Modello.

Le condotte sopra indicate sono vietate anche nel caso in cui gli atti o le omissioni contrari ai doveri del loro ufficio o della loro attività professionale e/o di fedeltà non comportino alcun nocumento a soggetti terzi e/o vantaggio dell’ Società.

H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L’ art. 25-quinquies del Decreto prevede l’ instaurazione della Responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/2001 in capo all’ Società con riferimento alla commissione dei reati contro la personalità individuale di seguito illustrati, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’ accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Descrizione del reato

La norma in oggetto è destinata a tutelare lo *status libertatis* e la dignità umana. La disposizione è rivolta a punire le condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Sono previste due condotte:

- la riduzione ed il mantenimento in schiavitù, esercitando su di una persona poteri assimilabili a quelli del diritto di proprietà. Trattasi di reato di mera condotta;
- la riduzione o mantenimento della vittima uno stato di soggezione continuativa costringendola ad una serie di prestazioni che ne determinino lo sfruttamento.

Trattasi di un comportamento che, a prescindere dall'eventuale consenso della persona offesa, comporta la degradazione della persona a mera "res", su cui vengono esercitati poteri corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. 37315/2019).

La condotta criminosa non si ravvisa di per sé nell'offerta di lavoro implicante gravose prestazioni in condizioni ambientali disagiate verso un compenso inadeguato, qualora la persona possa sottrarvisi una volta rilevato il disagio. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la situazione di assoggettamento o lo stato di soggezione continuativa. Trattasi di reato abituale, essendo assai arduo ipotizzare che il delitto sia configurabile per via di un unico comportamento unitario sussistente. Necessiterà la reiterazione nel tempo di più condotte omogenee da parte dello stesso autore.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di reificare una persona, con il fine di sfruttamento.

Art. 601 - Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

- Descrizione del reato

La norma in oggetto è destinata a tutelare lo *status libertatis* e la dignità umana.

Essa punisce infatti chi recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca, ospiti, cede l'autorità di persone sottoposte ad una condizione paragonabile alla schiavitù, ovvero soggette a condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Alla stessa pena soggiace inoltre chi compia le azioni suddette mediante inganno, abuso di autorità ed altre modalità in grado carpire le prestazioni lavorative, sessuali o diretta all'accattonaggio o comunque ad attività illecite di prelievo di organi.

Ai fini della configurabilità del delitto non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in stato di schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla in stato di schiavitù.

Allo scopo di porre un ulteriore freno alla tratta via mare di persone, sono stati inseriti i due ultimi commi, che puniscono più severamente, con apposita circostanza aggravante specifica, il comandante o l'ufficiale della nave che trasporti i soggetti passivi di cui sopra al fine di ridurli in schiavitù, e più lievemente, rispetto alla pena base, il semplice membro dell'equipaggio che, senza concorrere nelle condotte di cui ai primi due commi, sia comunque a conoscenza della destinazione e della finalità del viaggio.

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

- Descrizione del reato

Trattasi di norma di chiusura, atta a punire tutte le condotte di alienazione o di acquisto di persone ridotte in schiavitù ai sensi dell'articolo 600, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 601.

Vengono dunque punite le condotte di sfruttamento di persone già ridotte in schiavitù, anche se, ovviamente, il delitto in esame può concorrere con quello di riduzione in schiavitù e con quello di tratta di persone di cui ai citati articoli.

Art. 603 bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- Descrizione del reato

Il delitto in esame punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento e dell'approfittamento dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie. Con la riforma del 2016 si è resa penalmente rilevante non solo la condotta d'intermediazione bensì anche l'utilizzo della manodopera e dei lavoratori in condizioni deprecabili da parte del datore di lavoro, colmando un vuoto normativo palesato da anni in dottrina.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Personalità Individuale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquies del Decreto;
- divieto di occupare presso la Società lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;
- divieto di sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali, a titolo esemplificativo:
 - offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
 - sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
 - esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Doveri

- obbligo, in fase di selezione dei fornitori di servizi, di effettuare controlli sulle condizioni di lavoro applicate, informando prontamente l'Organismo di Vigilanza di eventuali gestioni anomale del personale in forza presso l'Società

I. REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 25 *septies* del Decreto prevede la punibilità dell'Società con riferimento alla commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

- Descrizione del reato

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

- Descrizione del reato

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

Lievissime: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a venti giorni;

Lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non inferiore a venti giorni e, che non superi i quaranta giorni;

Gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;

Gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto (o una mutilazione che renda l'arto inservibile), dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di mettere in atto comportamenti tali da esporre RICA TRADE ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;
- divieto di mettere in atto comportamenti tali da favorire l'attuarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001;

- divieto di omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- divieto di omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- divieto di emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- divieto di omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;
- divieto di omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danno all'ambiente esterno;
- divieto di omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

Doveri

- osservare quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e documenti correlati;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da RICA TRADE, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le deficienze dei mezzi dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza emergenza trasmesse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche attraverso la formazione di aula.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di RICA TRADE e relative alle attività sensibili.

J. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

L'art. 25 *octies* del Decreto prevede la punibilità dell'Società con riferimento alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Descrizione del reato

Tale norma punisce la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” deve intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Il termine “ricevere”, invece, sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per “occultamento”, infine, il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente, anche qualora quest’ultimo risulti non imputabile o non punibile ovvero manchi una delle condizioni di procedibilità.

Lo scopo dell’incriminazione di tale reato sta nell’impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Descrizione del reato

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

- Descrizione del reato

È il reato commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648 bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto. Il legislatore ha in tal modo inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”.

Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Art 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

- Descrizione del reato

L'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186 pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter.1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pene più lievi sono previste nell'ipotesi del secondo comma, ossia quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001);
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Doveri

- obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la corretta gestione della liquidità, e, pertanto, degli incassi e dei pagamenti.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di RICA TRADE e relative alle attività sensibili.

K. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Attraverso l'«Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti», il legislatore è in maniera mirata intervenuto sul tema degli strumenti di pagamento e dei flussi monetari digitali, quali carte di debito, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking. La previsione di cui all'art. 25 octies 1, attiene alla generalità delle ipotesi in cui il reato di cui all'art. 640 ter c.p. (frode informatica) venga commesso con l'aggravante del trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti⁶

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- Descrizione del reato

⁶ Articolo così sostituito dall'art. 2, D. Lgs. n. 184/2021. Il testo previgente disponeva: "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento".

La norma in commento è posta a tutela del patrimonio, oltre che alla corretta circolazione del credito.

Tramite discutibile scelta legislativa viene punita alla stessa guisa chi si avvalga di carte di credito di cui non è titolare, al fine di trarne profitto (e dunque senza averla rubata, ma anche semplicemente avendola trovata) e chi tale carte falsifichi, sempre al fine di trarne profitto. In tale ultimo caso è punita anche la cessione delle carte falsificate ed ogni altra condotta atta a metterle comunque in circolazione.

Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, ci le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesta l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.

Art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo [444](#) del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto⁷.

- Descrizione del reato

Si tratta di un reato prodromico alla commissione di ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti; la norma – che rappresenta l’attuazione dell’art. 7 della Dir. 2019/713/UE – incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento di “apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere [reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti] o sono specificamente adattati al medesimo scopo”. Oltre che dall’oggetto materiale del reato, la destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

L’art. 25 *novies* del Decreto prevede la punibilità dell’ Società con riferimento alla commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

⁷ Articolo aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 184/2021

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 171bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

- Descrizione del reato

La norma mira a sanzionare penalmente fatti offensivi del diritto d'autore. Il reato è integrato da varie condotte alternative: duplicazione di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi

contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; ovvero riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni, estrazione, reimpiego della banca dati, distribuzione, vendita o concessione in locazione della banca dati.

Ai fini dell'integrazione di tale fattispecie, la norma richiede che la condotta illecita sia finalisticamente orientata al profitto, da intendersi – come ormai pacifico in ambito giurisprudenziale – come qualsiasi tipo di utilità, non necessariamente di natura economica: può consistere, ad esempio, in un semplice risparmio di spesa, o in un vantaggio di natura morale o affettiva (Cass. Pen. 25104/2008).

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti di violazione del diritto d'autore, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001);
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- divieto di effettuare il download di qualsivoglia applicazione da Internet, sia da parte di personale interno sia da parte di soggetti esterni, che si collegano mediante il sistema telematico di RICA TRADE;
- divieto di utilizzare banche dati, software in assenza di contratto di licenza;
- divieto di produrre, distribuire o cedere a terzi i contenuti delle banche dati;
- divieto di duplicare software, programmi ed altre opere dell'ingegno coperti da licenze.

Doveri

- rispettare tutte le misure atte a garantire l'utilizzo lecito e corretto del software e delle banche dati di terzi.

È inoltre tassativamente imposto di assicurare un pieno rispetto della legge n. 633/1941.

Le condotte di ordine generale sopra descritte integrano e non sostituiscono i principi previsti dal Codice Etico, nonché le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di RICA TRADE e relative alle attività sensibili.

Si rendono, altresì, applicabili le disposizioni previste dalla Parte Speciale B – Reati informatici e di trattamento illecito dei dati.

M. REATI AMBIENTALI

L'art. 25 *undecies* del Decreto prevede la punibilità dell'Società con riferimento alla commissione dei reati ambientali, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area natural protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Descrizione del reato

Tale fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. È altresì previsto un incremento della pena per chiunque causi l'inquinamento in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*

3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Descrizione del reato

Tale reato si configura in caso di condotte abusive che determinino un disastro ambientale attraverso l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. E' previsto un aumento di pena, qualora il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- Descrizione del reato

Nel caso in cui i reati precedenti (art. 452-bis e 452-quater c.p.) siano commessi per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Nel caso in cui dalle condotte colpose derivi un mero pericolo di inquinamento o disastro ambientale (senza il manifestarsi dell'evento dannoso), la norma prevede una ulteriore diminuzione delle pene di un terzo.

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- Descrizione del reato

L'art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da chiunque abusivamente "*cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente*".

Art.452-octies c.p. Circostanze aggravanti

Quando l’Società di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’Società di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di Servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’Società fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali, i Destinatari che svolgono la propria attività nell’ambito delle aree “a rischio reato” sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25 undecies del Decreto;

- divieto di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divieto di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente.

Doveri

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente.

N. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

L'art. 25 *duodecies* del Decreto prevede la punibilità dell'Società con riferimento alla commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 12, c. 3, 3 bis e 3 ter - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

- Descrizione del reato

Tale fattispecie si ripropone di sanzionare penalmente il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nei casi espressamente previsti. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto tale disposizione con Sentenza 40982/2018, qualifica la fattispecie descritta nel comma 3 dell'art. 12 quale circostanza aggravante della fattispecie prevista nel comma 1. Infatti, dalla ripetizione della descrizione della condotta prevista nel primo comma (compimento di atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato) si deduce in maniera evidente che gli elementi essenziali della fattispecie non mutano. Le ipotesi descritte dalla lett. a) ad e) sono elementi ulteriori, specializzanti che, secondo la valutazione del legislatore, rendono più grave la condotta posta in essere.

Art. 12, c. 5 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- Descrizione del reato

Tale fattispecie si configura in un arco temporale successivo rispetto alle condotte sanzionate nei commi precedenti. Il disvalore penale della condotta preso di mira dal Legislatore consiste nel favorire la permanenza degli immigrati irregolari all'interno dello Stato, al fine di trarre un indebito profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o dallo svolgimento delle attività illecite previste in questo articolo.

Pertanto, oltre al mutamento dell'elemento oggettivo del reato rispetto ai precedenti commi, ai fini della consumazione di tale fattispecie penale deve sussistere quale elemento soggettivo il c.d. dolo specifico, ovvero la necessità che il soggetto agente agisca per un fine particolare (in questo caso al fine di trarre profitto).

Art. 22, c. 12 bis - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

Le pene per il fatto previsto dal comma 12⁸ sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

- Descrizione del reato

⁸ Art. 22, c. 12. "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

Tale fattispecie deve essere interpretata in combinazione con il precedente comma 12, il quale punisce il datore di lavoro che utilizza la manodopera di lavoratori stranieri irregolari non in possesso di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto o revocato.

Pertanto, la disposizione successiva del comma 12 bis si deve considerare quale circostanza aggravante ad effetto speciale. L'intento del legislatore è volto a sanzionare più severamente la condotta del datore di lavoro nel caso in cui ci sia l'utilizzo di più di tre lavoratori, di lavoratori minori in età non lavorativa, ovvero se i lavoratori siano sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento ai sensi dell'art. 603 bis c.p.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente parte speciale;

- divieto di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Doveri

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui l'Società collabora o intrattenga rapporti contrattuali (appaltatori, subappaltatori, fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.);
- verificare, preliminarmente alla stipula dei contratti di collaborazione e lavoro, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle

prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno per motivi di studio e/o lavoro);

- verificare, durante l'intero periodo di vigenza dei contratti di impiego dei cittadini di Paesi terzi in Italia, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
- informare i responsabili di funzione del venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di denuncia alle pubbliche autorità;
- segnalare alle autorità pubbliche competenti eventuali violazioni della normativa in materia di ingresso e impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia;
- assicurare a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
- vigilare e scongiurare eventuali attività di promozione, organizzazione o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero sul compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato.

O. REATI TRIBUTARI

L'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto prevede la punibilità dell'Società con riferimento alla commissione dei reati tributari sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Descrizione del reato

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società

ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (ad es. il commercialista).

La struttura della condotta consiste nella indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti. In giurisprudenza è stato chiarito che il reato di dichiarazione infedele è integrato dalle condotte di annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale (con superamento della soglia di evasione di imposta), di indebita riduzione dell'imponibile con l'indicazione di costi inesistenti e di sotto fatturazione. Non assume rilievo la mera violazione dei criteri di competenza e inerenza di ricavi e costi oggettivamente inesistenti.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, nella forma del c.d. dolo di evasione, cioè nella coscienza e volontà di presentare una dichiarazione mendace allo scopo di evadere le imposte;

Momento consumativo è il momento di presentazione della dichiarazione annuale

Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa



la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Descrizione del reato

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (es. il commercialista).

La norma penale punisce chi non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Da tener presente che la condotta ha suscitato un dibattito in merito alla nozione tributaria di «stabile organizzazione», necessaria per imporre ad una società «esterovestita» la tassazione italiana. Tale concetto si sostanzia, in particolare, nello svolgimento nel territorio nazionale della gestione amministrativa, delle decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché della programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, nella forma del c.d. dolo di evasione, cioè nella coscienza e volontà di non presentare nei termini dovuti la dichiarazione, allo scopo di evadere le imposte; il momento consumativo del reato coincide con il termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale (comma 2 art. 5 D. Lgs. 74/2000).

Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

- Descrizione del reato

Il reato si configura come reato proprio, risultando responsabile il contribuente, ovvero colui che ai sensi della legge tributaria è deputato alla presentazione della dichiarazione annuale. Nelle società ed enti è il legale rappresentante. Per giurisprudenza consolidata, non rileva ai fini della configurabilità del reato una delega da parte del legale rappresentante a presentare la dichiarazione nei confronti di soggetti terzi (es. il commercialista).

La condotta di mancato versamento di somme dovute deve essere collegata all'avvalimento, da parte del contribuente, dell'istituto della compensazione. L'esercizio di tale facoltà, però, non deve avvenire in modo legittimo e, quindi, deve avvenire in violazione delle norme relative alla compensazione fra tributi. La giurisprudenza ha chiarito che, per credito non spettante, deve intendersi come quel credito che, pur certo nella sua esistenza e nell'ammontare, sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario. La condotta decettiva di utilizzo di una compensazione indebita rappresenta quel *quid pluris* che differenzia tale fattispecie da una mera omessa dichiarazione.

Si precisa che la fattispecie di cui al comma 2 punisce più gravemente la condotta di indebita compensazione mediante crediti inesistenti, rappresentati da quelli privi di qualunque fondamento giuridico e frutto dunque di pura frode.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, cioè nella forma della coscienza e volontà di conseguire una indebita compensazione; il momento consumativo del reato coincide con il termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale (comma 2 art. 5 D. Lgs. 74/2000).

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

- Descrizione del reato

Il reato è configurabile nel caso di utilizzo di fatture o documenti sia che siano ideologicamente che materialmente falsi. L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di

inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell'ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia infine nell'ipotesi di sovrapprezzo qualitativa (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore rispetto a quelli forniti). Con riguardo all'IVA il reato è configurabile anche in caso di inesistenza soggettiva ovvero quella relativa alla diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura.

Il reato potrebbe configurarsi nell'utilizzo, mediante inserimento nella dichiarazione dei redditi o IVA, di fatture materialmente false, o altra documentazione contabile di analoga efficacia probatoria, materialmente falsa.

Il reato potrebbe realizzarsi anche in relazione a documenti aventi ai fini fiscali valore probatorio analogo alle fatture tra cui ad esempio le ricevute fiscali e simili, documenti da cui risultino spese deducibili dall'imposta, come per esempio le ricevute per gli interessi sul mutuo o le schede carburante.

Per «elementi passivi» ai sensi dell'art. 1 si intendono le componenti espresse in cifre che concorrono in senso negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Elemento soggettivo richiesto è il dolo, ravvisabile nella consapevolezza di chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dell'emittente, conseguendo in tal modo un indebito

vantaggio fiscale in quanto l'IVA versata dall'utilizzatore della fattura non è stata pagata dall'esecutore della prestazione medesima.

Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari.

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Descrizione del reato

Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che il soggetto agente ponga in essere una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie e si avvalga di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di tale falsa rappresentazione.

Per la realizzazione del mezzo fraudolento è necessario un *quid pluris* rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità tesa all'evasione delle imposte ed accompagnata da una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie.

Per «elementi attivi o passivi» ai sensi dell'art. 1 si intendono le componenti espresse in cifre che concorrono in senso positivo o negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Elemento soggettivo del reato è il dolo, in particolare il dolo specifico, in quanto la finalità di evasione dell'imposta costituisce il connotato peculiare di questo delitto.

Il momento consumativo del reato coincide con la presentazione della dichiarazione agli uffici finanziari.

Art. 8 D. Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

- Descrizione del reato

Comportamento incriminato coincide con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti sono alternativamente; in particolare, il reato è configurabile nell'ipotesi sia di operazioni giuridicamente inesistenti sia nell'ipotesi di operazioni valide sotto il profilo giuridico ma fittizie sul piano economico. Il reato è configurabile anche nell'ipotesi di fattura soggettivamente falsa. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico di favorire l'elusione fiscale di terzi essendo necessario che la condotta sia preordinata al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto ovvero di conseguire un indebito rimborso o di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi. Il momento consumativo è quello in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura o altri documenti non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario né che questo ultimi lo utilizzi.

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso di distruzione, occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. A differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione in cui gli agenti chiedono di esaminare la documentazione.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa renda difficoltosa o non consenta la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata.

Elemento soggettivo è il dolo specifico e consiste nella finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi; il momento consumativo è quello in cui avviene l'occultamento o la distruzione.

Art. 11 D. Lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- Descrizione del reato

Il reato è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o gli altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi, che, in base ad un giudizio ex ante siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria. Gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato devono essere oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, allorquando pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio. L'alienazione è simulata quando è finalizzata a creare una situazione giuridica diversa da quella reale e quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto o in parte alla effettiva volontà dei contraenti.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione, siano finalizzati alla sottrazione «al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte».

Momento consumativo e luogo di consumazione del reato coincidono con quelli in cui è posto in essere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria.

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati tributari, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici.

Divieti

- divieto di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Sezione della Parte Speciale;
- divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- divieto di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose dei principi e delle norme di comportamento di cui al Codice Etico;
- divieto di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste, ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Doveri

- devono essere fissati i criteri di valutazione delle offerte;
- gli incarichi conferiti ai consulenti e fornitori devono essere redatti per iscritto e le condizioni economiche devono essere allineate a quelle di mercato;

- i contratti che prevedono l'erogazione di un corrispettivo devono prevedere un corrispettivo definito su criteri di congruità ed essere approvati da un procuratore dotato di adeguati poteri;
- nei contratti con i fornitori e i partner deve essere contenuta specifica dichiarazione dei medesimi con cui si affermi, tra l'altro, di:
 - essere a conoscenza delle prescrizioni del Modello e Codice Etico e di impegnarsi al rispetto delle norme in esso contenute, pena la risoluzione dell'accordo;
 - non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi alle fattispecie sancite dal Decreto.
- la prestazione deve essere eseguita nel rispetto di quanto definito contrattualmente e la corretta esecuzione deve essere verificata dalle competenti funzioni aziendali nel rispetto delle procedure interne vigenti;
- sono previsti controlli manuali ed automatici per assicurare la correttezza delle scritture contabili prodotte con riferimento ai processi transazionali dell'Società;
- il processo di calcolo delle imposte deve essere documentato in modo accurato e la relativa documentazione archiviata;
- il calcolo delle imposte deve essere effettuato da personale appropriato; il management rivede il calcolo delle imposte prima della registrazione in contabilità;
- non devono essere elaborate o presentate ai competenti uffici fiscali dichiarazioni e/o altri documenti non rispondenti al vero al fine di conseguire un ingiusto vantaggio fiscale;

- ci si deve astenere dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, idonee a conseguire un ingiusto vantaggio;
- le operazioni di acquisizione/cessione di asset devono essere condotte nel rispetto delle normative fiscali vigenti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

P. REATI DI CONTRABBANDO

Con l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. «direttiva PIF»), avvenuta attraverso il d.lgs. 75/2020, il catalogo dei reati 231 si è arricchito del nuovo art. 25 sexiesdecies, rubricato «contrabbando».

La condotta punita consiste nell'introdurre merci nel territorio dello Stato sottraendole dolosamente al pagamento dei diritti di confine, in violazione delle disposizioni in materia doganale. Trattasi di condotta fraudolenta particolarmente grave e, in quanto tale, oggetto di attenzione da parte del Legislatore europeo che, nell'intento di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, ha tenuto doverosamente in considerazione la circostanza che i dazi costituiscono una risorsa propria dell'Unione ai fini del finanziamento del bilancio europeo⁹.

⁹ Così si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 75/2020, ove si evidenzia che la rilevanza dei dazi doganali è aumentata dopo l'istituzione dell'unione doganale comune a tutti gli Stati membri dell'UE.

LE FATTISPECIE RILEVANTI

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282

D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 282 D.P.R. n. 43/1973, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando».

Dalla lettura della disposizione in commento emerge che tale fattispecie risulta integrata a prescindere dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente rinvenute dalla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'addebito potrebbe essere rivolto a carico di colui che, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga trovato con merci occultate e sottratte alla visita doganale.

Rileva sottolineare che ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato in esame l'Autorità giudiziaria è tenuta a dimostrare che l'occultamento de quo sia avvenuto prima dell'effettuazione della visita doganale ed al precipuo fine di sottrarre ad essa la merce.

È da ultimo opportuno evidenziare che la fattispecie possa dirsi integrata quando le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate, seppure solamente in via sommaria, ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica ma che tuttavia non siano state ancora assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 283 D.P.R. n. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».

Il reato in esame si consuma nel momento in cui il capitano dell'imbarcazione pone in essere le condotte elencate nella norma appena riportata, o comunque viola i diritti di confine enunziati. Si tratta di un reato proprio, in quanto lo stesso risulta integrato solamente qualora venga commesso dal soggetto che rivesta una particolare qualifica o posizione.

Ed invero, l'art. 102 T.U.L.D., richiamato espressamente dall'articolo in commento, stabilisce l'obbligo in capo ai capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare

scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo).

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato il legislatore ha ritenuto sufficiente e necessaria la presenza del dolo generico che si concretizza nella volontà dell'agente di violare il predetto obbligo.

La fattispecie de qua rappresenta un tipico caso di reato di pericolo, in quanto, a differenza del delitto precedentemente analizzato, nel caso di specie non è richiesta l'effettiva sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine o la loro illegittima introduzione nel territorio italiano, essendo sufficiente per il completamento della condotta un comportamento idoneo a rendere agevole lo sbarco o l'imbarco di merci.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il

manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale».

Questa ipotesi delittuosa ha in comune con la precedente l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo, distinguendosi sia per la maggiore specificità nell'analisi dei comportamenti sanzionati, sia per il riferimento alla movimentazione delle merci per via mare, anziché a quella per via lacuale. La fattispecie de qua costituisce anch'essa – come la precedente – un esempio di reato proprio, poiché l'unico soggetto in grado di compiere l'ipotesi delittuosa ivi descritta è il comandante della nave; diversamente, il secondo comma dell'art. 284 D.P.R. n. 43/73 prevede una casistica costituente reato comune, punendo con la stessa pena di cui al primo comma chiunque nasconda sulla nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)

L'articolo in oggetto statuisce che *«è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando*

fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale».

La medesima sanzione penale pecuniaria di cui sopra è comminabile anche nei confronti del comandante dell'aeromobile che, trasportando merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico nei casi in cui la legge lo richiede, commette la fattispecie di reato in commento.

Similmente a quanto previsto per la navigazione marittima, l'art. 115 T.U.L.D. dispone che i comandanti degli aeromobili provenienti dall'estero e destinati ad un aeroporto nazionale debbano essere muniti di un manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 116 T.U.L.D., fin dal momento del passaggio del confine aereo dello Stato.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'articolo 286 D.P.R. 43/73, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita».

La disposizione de qua prevede la pena multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine. I depositi di cui trattasi devono essere non previamente autorizzati, ovvero devono essere di un volume superiore rispetto a quelli oggetto di autorizzazione.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)

Secondo quanto disposto dalla norma in esame, *«è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140».*

L'art. 82 della normativa comunitaria in materia doganale disciplina il regime delle merci la cui immissione in libera pratica deve essere assoggettata a dazio ridotto a cagione del loro utilizzo particolare. Più dettagliatamente, si tratta di merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni – consistenti appunto nella riduzione del dazio – allorché, previa autorizzazione della dogana vengano importate per essere impiegate nell'ambito di determinati processi lavorativi, ossia i c.d. “utilizzi particolari” previsti dal legislatore.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)

Il presente articolo stabilisce che *«il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che*

non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti».

Questa tipologia di reato proprio – punito con la pena della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati – può essere commessa dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere: in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all’art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7, ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)

Secondo quanto disposto dall’art. 289, D.P.R. n. 43/1973, «è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione».

Il presente articolo punisce il soggetto che introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione. La sanzione prevista per questa fattispecie è la pena pecuniaria della multa di importo compreso fra due e dieci volte i diritti di confine dovuti e non versati.

Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

L’articolo 290 D.P.R. n. 43/73 stabilisce che *«chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella*

fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi».

A differenza del caso precedente, il reato de quo non è integrato dal semplice fatto dell'uscita delle merci dal territorio doganale senza la previa presentazione della dichiarazione EX/1 o dall'esportazione di un quantitativo superiore rispetto a quello dichiarato ed in ragione del quale vengono determinate le restituzioni: in tali casi, infatti, è di tutta evidenza come non si realizzi alcuna sottrazione al pagamento dei diritti di confine né, tantomeno, un ingiusto arricchimento mediante l'indebita restituzione di diritti non dovuti. È quindi necessario, per lo meno, che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e che, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973) Il presente articolo dispone che *«chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere».*

Il legislatore ha richiesto la configurazione di comportamenti dotati di artificiosità e fraudolenza, che ben possono essere riscontrati in tutti i casi in cui il trattamento, la manipolazione o la condotta tenuta del reo non sia economicamente o comunque non giuridicamente giustificabile ma si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine. In caso di

temporanea importazione per perfezionamento attivo (con successiva esportazione dei prodotti compensatori), l'elemento di cui si tratta può essere riscontrato nell'effettuazione di trattamenti o manipolazioni diverse rispetto a quelle autorizzate da parte della dogana o, in caso di autorizzazione implicita, a quelle dichiarate all'atto dell'importazione temporanea ai sensi della normativa di settore.

Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)

Ai sensi dell'art. 292, D.P.R. n. 43/1973, *«chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi».*

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

L'articolo de quo stabilisce che *«per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata*

costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro».

Come anticipato in premessa, l'opera di depenalizzazione del legislatore ha reso la fattispecie in esame determinante ai fini della rilevanza penale delle condotte precedentemente esaminate; ed invero, le circostanze aggravanti del contrabbando in realtà costituiscono fattispecie autonoma di reato.

Il comportamento integrante la circostanza di cui alla lettera a) sopracitata consiste nella scoperta del colpevole a mano armata, nell'ambito del sotto indicato arco temporale. Preme sottolineare come, non essendo ulteriormente specificato il concetto di "mano armata", l'aggravante è integrata in tutti i casi in cui il reo sia trovato in possesso di un qualunque oggetto qualificabile come arma (da guerra, comune da sparo o, al limite, anche impropria).

La ratio appare chiara: colpire più duramente coloro i quali, anche non facendo uso della vis bellica, si siano comunque precostituiti la possibilità di farvi ricorso. La circostanza de qua, inoltre, può concorrere con quella comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. (c.d. "minorata difesa"), vista l'ontologica differenza dei loro elementi costitutivi: questa, infatti, comporta un inasprimento della pena a carico di quali abbiano approfittato di "circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

In merito alla presenza contemporanea di almeno tre persone concorrenti del reato di contrabbando – di cui alla lettera b) del presente articolo – il legislatore stabilisce che la suddetta presenza non deve essere meramente casuale, giacché è *expressis verbis* richiesto che i concorrenti siano riuniti fra loro per il conseguimento dello specifico scopo. Pertanto, l'aggravante non potrà

dirsi integrata tutte le volte in cui la contemporanea presenza nello stesso luogo dei concorrenti sia meramente accidentale, non preordinata ad alcunché né tantomeno prevista dagli stessi concorrenti (ex art. 59 c. 2 c.p.).

L'aggravante di cui alla lettera c) dell'articolo in oggetto è integrata allorché l'autore del reato presenti una dichiarazione doganale mendace o, ancora, produca a corredo di questi documenti materialmente o ideologicamente falsi.

Nel caso in cui il dichiarante sia un "viaggiatore", stante quanto previsto dagli artt. 233 e 234 della normativa doganale, la dichiarazione resa di non portare con sé merci in quantitativi superiori alla franchigia doganale riconosciuta dalle vigenti disposizioni (o altro comportamento idoneo ex art. 233, comma 1, D.A.C.) è equiparata tout court ad una dichiarazione doganale e, pertanto, nel caso in cui venga riscontrata non veritiera, soggiace alla disciplina dell'aggravante de qua.

Quest'ultima, è importante notare, concorre con la circostanza aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 2) c.p., in virtù del quale la pena è aumentata qualora il reato sia stato commesso "per eseguirne o occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prezzo, il prodotto o il profitto" o l'impunità.

Infine, la circostanza di cui alla lettera d-bis) è stata introdotta dal d.lgs. n. 75/2020, entrato in vigore a far data dal 30 luglio 2020: lo stesso recente intervento legislativo ha modificato l'ultimo comma della norma in esame, prevedendo una fattispecie attenuata laddove l'ammontare dei diritti di confine evasi sia compreso tra 50.000,00 e 100.000,00 euro.

Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto



In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Principi generali di comportamento prescritti nelle attività sensibili

I Destinatari del Modello devono:

- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Società;
- garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle best practices applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a principi e criteri di massima cautela e prudenza.